



Procura della Repubblica presso il Tribunale di
TIVOLI
Il Procuratore della Repubblica

Prot. n. 1437/2017

Tivoli, 21 settembre 2017

OGGETTO: Linee guida per l'applicazione del d.lgs. n. 116 del 2017, Riforma organica della magistratura onoraria. Regolamentazione dell'attività dei Vice Procuratori Onorari.

1. Premessa: L'evoluzione normativa. Le finalità delle linee guida e della regolamentazione

PARTE PRIMA LE MODIFICHE NORMATIVE – LE LINEE GUIDA

2. L'entrata in vigore del d.lgs. n. 116 del 2017. Efficacia e applicabilità di singole disposizioni - 3. Istituzione dell'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica - 4. Il regime transitorio, i VPO in servizio e l'organico previsto - 5. VPO in servizio, questioni ordinamentali: durata dell'incarico, indennità (e impegno settimanale), tutela previdenziale e assicurativa - 5.1. *Durata dell'incarico* - 5.2. *Indennità spettante* - 5.3. *L'impegno lavorativo settimanale dei VPO in servizio e la relativa indennità* - 5.4. *L'immediata entrata in vigore dell'art. 1, comma 3 primo periodo (natura "autonoma" dell'attività dei VPO)* - 5.5. *Attività dei VPO durante il periodo feriale* - 5.6. *Tutela della gravidanza, malattia e infortunio. Iscrizione alla gestione separata presso l'INPS* - 5.7. *Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali* - 6. VPO in servizio, funzioni giudiziarie: le attività che possono essere svolte - 6.1. *Premessa* - 6.2. *I procedimenti di competenza del Giudice di Pace* - 6.2.1. *L'individuazione delle "funzioni" delegabili* - 6.2.2. *La "delega" del procedimento* - 6.3. *I procedimenti di competenza del Tribunale in composizione monocratica* - 6.3.1. *Il dibattimento* - 6.3.2. *I procedimenti di esecuzione* - 6.3.4. *Le convalide dell'arresto, il giudizio direttissimo ed il patteggiamento* - 6.3.5. *Richieste di archiviazione, atti di indagine, interrogatori (ed eventuali limiti) e richieste di decreto penale* - 6.3.6. *Le direttive e l'autonomia interna dei vice procuratori onorari* - 6.4. *Le udienze civili*

PARTE SECONDA: MODIFICHE DEI CRITERI ORGANIZZATIVI

7. Istituzione dell'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica, assegnazione allo stesso dei VPO in servizio e nomina del Magistrato Coordinatore - 7.1. *Istituzione dell'Ufficio e la disciplina di carattere generale* - 7.2. *Nomina del magistrato coordinatore e disposizioni di dettaglio* - 8. Criteri generali per la collaborazione dei VPO (priorità) - 9. Ufficio Giudice di Pace della Procura della Repubblica di Tivoli - 9.1. *La scelta adottata: delega dei procedimenti* - 9.2. *La regolamentazione adottata* - 9.2.1. *Assegnazione dei procedimenti: Disposizioni generali e procedimento di assegnazione, Criteri (automatici e predeterminati) di assegnazione (VERIFICARE AUTOMATICITA' con SICP)* - 9.2.2. *Trattazione dei procedimenti: Disposizioni di carattere generale, Riferire imposto dal PM Turno Esterno, Riferire cui è comunque tenuto il VPO, Direttive stabilite dal magistrato coordinatore,*

Revoca della delega, Visto - 9.2.3. Disposizioni organizzative - 9.2.4. Efficacia - 9.2.5. Disposizioni transitorie -10. Procedimenti di competenza del Tribunale in composizione monocratica: attività d'udienza, giudizio direttissimo e applicazione della pena su richiesta delle parti, giudizio di esecuzione - 10.1.La regolamentazione adottata: Attività d'udienza, Consenso alla definizione del procedimento ex art. 444 c.p.p. - 10.2. Le direttive a regolamentazione adottata: A) Direttiva sulle misure cautelari personali in atto B) Direttiva sugli omicidi stradali (termini di prescrizione), C) direttiva sulla l. n. 103/12017, estinzione del reato per condotte riparatorie: art. 162-bis c.p. (commi da 1 a 5) con riferimento al delitto ex art. 612-bis c.p - 11. Attività dei VPO di ausilio alle funzioni svolte dai magistrati professionali - 12. L'indennità spettante ai VPO in servizio - 13. Udienze civili - 14. Efficacia - 15. Comunicazioni.

1. Premessa: l'evoluzione normativa. Le finalità delle linee guida e della regolamentazione

L'evoluzione normativa

Il d.lgs. n. 116 del 13.07.2017 ha realizzato una riforma organica della magistratura onoraria in attuazione della legge delega n. 57 del 2016.

L'art. 245 del d.lgs. n. 51 del 1998 (come modificato dall'art. 1 del d.l. n. 95 del 2008, convertito nella legge n. 127 del 2008), infatti, stabiliva che le disposizioni dell'ordinamento giudiziario, che consentivano l'utilizzo dei giudici onorari di tribunale (GOT) e dei vice procuratori onorari (oltre VPO), avrebbero avuto applicazione fino al complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, e comunque non oltre il 31.12.2009.

I criteri direttivi per il complessivo riordino della materia sono stati fissati con ***la legge delega n. 57 del 2016***. Quest'ultima, in sintesi, stabiliva:

- a) la predisposizione di uno statuto unico della magistratura onoraria, applicabile ai giudice di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari, con una disciplina omogenea relativamente alle modalità di conferimento dell'incarico, alla durata dello stesso, al tirocinio, alla conferma periodica, alla formazione e alla liquidazione dei compensi;
- b) la rimodulazione delle funzioni, con l'attribuzione ai magistrati onorari sia di compiti di ausilio rispetto all'attività dei magistrati professionali, sia di funzioni propriamente giudiziarie;
- c) la temporaneità dell'incarico, elemento costituzionalmente necessario in ragione della natura onoraria dell'ufficio; la Corte Costituzionale, infatti, con la sent. n. 103 del 1998, ha chiarito che l'art. 106 Cost., prescrivendo la natura onoraria dell'incarico del magistrato non professionale, conforma l'ordinamento, vietando disposizioni di rango subordinato dirette ad incidere sullo status del magistrato, tanto da trasformare l'incarico temporaneo in un sostanziale incardinamento nell'ufficio, con la conseguente emersione di una nuova categoria di magistrati; dunque, la figura del magistrato onorario ricorre quando esiste un rapporto di servizio volontario, con attribuzione di funzioni pubbliche, ma senza la presenza degli elementi che caratterizzano il pubblico impiego (cfr. ad es. S.U., 17 febbraio 1994, n. 1556 e precedenti conformi);
- d) l'obbligo per i magistrati onorari di attenersi alle direttive concordate con il magistrato professionale nell'ambito delle riunioni periodiche ex art. 47-quater dell'ordinamento giudiziario;
- e) l'articolazione di un regime previdenziale e assistenziale adeguato in ragione dell'onorarietà dell'incarico;

f) l'individuazione di uno specifico regime transitorio per i magistrati onorari in servizio alla data della riforma apportata con i provvedimenti delegati.

In attuazione di tali criteri direttivi è stato emanato, dapprima, **il d.lgs. n. 92 del 2016**, che ha previsto:

- a) il mantenimento in servizio dei magistrati onorari che esercitavano le funzioni alla data di entrata in vigore del decreto stesso, a condizione che fossero ritenuti idonei a svolgere funzioni onorarie all'esito di una procedura di conferma straordinaria;
- b) la durata quadriennale, in caso di conferma, dell'incarico del magistrato onorario in servizio alla data di entrata in vigore del decreto;
- c) la nuova composizione della sezione autonoma per il magistrati onorari del consiglio giudiziario.

Con **il d.lgs. n. 116 del 2017**, invece, il Governo ha esercitato le residue facoltà delegate con la legge n. 57 del 2016, provvedendo ad un complessivo riordino della statuto e delle funzioni della magistratura onoraria.

Le finalità delle linee guida e della Regolamentazione

Si pone, quindi, l'esigenza di assicurare un'immediata applicazione alle nuove disposizioni, ancorata a criteri condivisi e, per quanto possibile, uniformi (cd. **linee guida**), nella consapevolezza dell'importanza del contributo offerto dalla magistratura onoraria al quotidiano e comune impegno per l'amministrazione della giustizia. Inoltre, alcune modifiche normative richiedono immediati interventi sull'organizzazione dell'Ufficio (ivi compresa la modifica di provvedimenti adottati in passato), con la rimodulazione delle funzioni attribuite ai vice procuratori onorari e la predisposizione di nuovi uffici (**Regolamentazione dell'attività dei V.P.O.**).

In definitiva, le Linee guida inquadrano la materia come modificata, adottando soluzioni interpretative, la Regolamentazione attua le linee guida prevedendo come concretamente i VPO eserciteranno le funzioni presso questa Procura.

Va precisato che se è onere del Procuratore della repubblica dare immediata applicazione (per quanto di sua competenza) alle nuove disposizioni, l'esame del d.lgs. n. 116/2017 comporta alcune interpretazioni che potrebbero richiedere opportune modifiche normative (ad es. in tema di attività delegabili ai VPO) e modalità applicative che richiedono l'intervento del Ministero della Giustizia (ad es. in materia di assicurazione all'INAIL).

In considerazione delle ricadute previste, sono state tenute riunioni *mirate* col coordinatore dei VPO, dott. Luigi Pacifici, con i colleghi e con i magistrati onorari in servizio presso questa Procura della Repubblica. Vi è stata anche un'opportuna riunione organizzata dal Sig. Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma.

La brevità del tempo a disposizione non ha consentito di procedere a più ampi e opportuni approfondimenti.

Nella prospettiva adottata, vanno precisate alcune caratteristiche del presente documento:

- a) la specifica attenzione all'attività ed allo status dei vice procuratori onorari, lasciando sullo sfondo le (numerose) questioni che riguardano, in particolare, i magistrati onorari giudicanti, pur se alcuni temi riguardano l'intera categoria;

- b) l'esame delle disposizioni di immediata applicazione, senza approfondire le tematiche che verranno in rilievo solo a conclusione del periodo transitorio previsto;
- c) la finalità di carattere pratico-operativo, evitando approfondimenti di rilievo dogmatico o d'inquadramento sistematico, se non strettamente indispensabili;
- d) la necessità di successiva specificazione e aggiornamento, procedendosi all'emanazione di *prime* linee guida (e regolamentazione attuativa) che dovranno essere riviste, anche all'esito delle interpretazioni adottate dai Giudici, dalle applicazioni e prassi di altri Uffici di Procura, della verifica circa il concreto apporto fornito all'ufficio dai VPO in servizio;**
- e) l'opportunità di utilizzare nella misura più ampia possibile la preziosa "risorsa" dei Vice Procuratori onorari, ausilio indispensabile per la funzionalità della Procura della Repubblica, anche per non impegnare in ulteriori attività i PM togati oberati da un carico di lavoro insostenibile.**

Nel prosieguo si procederà, nella parte prima, all'esame delle questioni controverse emergenti dalle disposizioni del d.lgs. n. 116 del 2017 di immediata applicazione per questa Procura della Repubblica, mentre, nella parte seconda, verranno delineati i nuovi criteri organizzativi conseguenti alla riforma organica della magistratura onoraria.

Naturalmente la regolamentazione adottata che segue, comunque, il procedimento proprio della modifica dei criteri organizzativi che coinvolge la magistratura onoraria), sarà poi riportata nel progetto organizzativo dell'Ufficio.

PARTE PRIMA

LE MODIFICHE NORMATIVE – LE LINEE GUIDA

2. L'entrata in vigore del d.lgs. n. 116 del 2017. Efficacia e applicabilità di singole disposizioni

Il d.lgs. n. 116 del 2017 è stato pubblicato sulla G.U. n. 177 del 31 luglio 2017 ed è entrato in vigore il 15/08/2017, ad eccezione:

- a) delle disposizioni dell'articolo 27 (ampliamento della competenza del giudice di pace in materia civile), che entreranno in vigore il 31 ottobre 2021, salvo quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1, lettera c), numero 2), e al comma 3, lettera d), capoverso «Art. 60-bis», e lettera e) del medesimo articolo, che entreranno in vigore il 31 ottobre 2025 (art. 32, comma 3);
- b) delle disposizioni dell'articolo 28, che entreranno in vigore il 31 ottobre 2021 (art. 32, comma 4).

Per quanto rileva in questa sede, dunque, le disposizioni relative ai VPO sono tutte entrate in vigore il 15 agosto 2017.

Pertanto, assume particolare rilievo il regime transitorio che va esaminato specificamente anche per la non agevole lettura derivante dalla molteplicità di disposizioni e di richiami.

3. Istituzione dell'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica

Sul modello dell'ufficio per il processo, di cui all'art. 50 del d.l. n. 90 del 2014, e secondo quanto previsto dallo specifico criterio di delega dettato dall'art. 2 c. 2 della legge n. 57 del 2016, in ogni Procura della Repubblica, è istituito l'ufficio di collaborazione del Procuratore, che si avvale dei VPO, del personale di segreteria, di coloro che svolgono gli stage presso gli uffici giudiziari ex art. 73 del d.l. n. 69 del 2013 ovvero la formazione professionale dei laureati ex art. 37 c. 5 del d.l. n. 98 del 2011 (artt. 2 e 15 d.lgs. n. 116/2017).

La disposizione, come ricordato, è entrata in vigore immediatamente.

Il coordinamento e la vigilanza delle attività dei vice procuratori onorari è affidata al Procuratore della Repubblica, il quale può avvalersi della collaborazione di uno o più magistrati professionali, attribuendo loro il compito di vigilare sull'attività dei vice procuratori onorari nelle materie loro delegate, nonché di fissare le direttive, i criteri e le prassi applicative emerse anche a seguito delle riunioni di coordinamento.

Al fine di garantire la migliore distribuzione dei compiti e del lavoro giudiziario, secondo criteri certi ed oggettivi, è demandata al Ministero della Giustizia la predisposizione di adeguati programmi informatici che assicurino che l'assegnazione degli affari ai VPO abbia luogo secondo criteri di trasparenza e automaticità, così come previsto in generale per le assegnazioni al Pubblico Ministero dalle risoluzioni consiliari del 12 luglio 2007 e del 21 luglio 2009.

L'assegnazione dei vice procuratori onorari alla struttura organizzativa ha luogo con provvedimento del Procuratore della Repubblica, trasmesso alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario.

4. Il regime transitorio, i VPO in servizio e l'organico previsto

L'art. 32 c. 1 del d.lgs. n. 116 del 2017 prevede: *“Le disposizioni dei capi da I a IX si applicano ai magistrati onorari immessi nel servizio onorario successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni dei capi da I a IX si applicano ai magistrati onorari in servizio alla medesima data per quanto non previsto dalle disposizioni del capo XI. Dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo, ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano tutte le disposizioni del medesimo decreto. E' in ogni caso fatto salvo quanto disposto dall'articolo 31, commi 2 e 3”*.

Pertanto:

- a) ai magistrati onorari (Giudici di Pace, Giudici Onorari di Tribunale, Vice Procuratori Onorari) immessi nel servizio dopo l'entrata in vigore del decreto (15 agosto 2017) si applicano immediatamente tutte le disposizioni previste dai primi nove capi del decreto (artt. da 1 a 26);
- b) ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto si applicano:
 - a. per quattro anni decorrenti da tale data le disposizioni dei primi nove capi solo per quanto non previsto dal capo XI che li riguarda direttamente;

- b. decorsi i quattro anni tutte le disposizioni da esso previste, venendo pertanto meno l'efficacia delle disposizioni del capo XI.

Tanto premesso, si deve rilevare che, alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 116 del 2017 (15.08.2017), risultavano in servizio, presso questo ufficio, n. 9 VPO, uno dei quali ha compiuto i sessantotto anni di età il 23.08.2017. In pari data, l'incarico di quest'ultimo è cessato, in conseguenza di quanto previsto dall'art. 29 c. 2 del d.lgs. n. 116 del 2017 (*“durata dell'incarico dei magistrati onorari in servizio”*: *“in ogni caso l'incarico cessa al compimento del sessantottesimo anno di età”*).

I VPO in servizio sono quindi otto, numero corrispondente alla pianta organica dei magistrati professionali (escluso il Procuratore della Repubblica) e perfettamente in linea con quanto previsto dall'art. 3 c. 4 del d.lgs. cit., secondo cui *“in sede di prima applicazione del presente decreto, la dotazione organica dei vice procuratori onorari non può, in ogni caso, essere superiore a quella dei magistrati professionali che svolgono funzioni requirenti di merito. Nel computo di cui al primo periodo non si considerano i magistrati professionali con funzioni direttive di merito requirenti”*.

L'organico dei VPO, come determinato dal d.lgs. in via di prima applicazione, appare con estrema evidente insufficiente. Da un lato irrazionalmente non si tiene conto del Dirigente dell'Ufficio, senza considerare le dimensioni di questo (è evidente che sottrarre un'unità in una Procura con 9 magistrati come Tivoli assume rilievo diverso rispetto a una Procura con un maggior numero di magistrati); dall'altro non si tiene conto delle realtà dei singoli Uffici.

In ogni caso a tale incongruenza si potrà porre rimedio successivamente col procedimento previsto dall'art. 3, comma 6.

Allo stato, presso la Procura della Repubblica di Tivoli non vi è alcuna vacanza nella dotazione organica dei VPO, con la conseguenza, in primo luogo, che non si dovrà dar corso ad alcuna procedura di conferimento di nuovi incarichi; in secondo luogo, che, sino alla scadenza del quarto anno successivo all'entrata in vigore del d.lgs. n. 116 del 2017 (ossia fino al 15 agosto 2021), troverà applicazione il regime transitorio di cui all'art. 32 c. 1, secondo periodo, dello stesso decreto (*“Sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni dei capi da I a IX si applicano ai magistrati onorari in servizio alla medesima data per quanto non previsto dalle disposizioni del capo XI”*).

L'applicabilità del regime transitorio determina una serie di questioni applicative che verranno affrontate nei paragrafi seguenti relative ai VPO in servizio presso questo Ufficio alla data di entrata in vigore del decreto, non rilevando altre problematiche.

5. VPO in servizio, questioni ordinamentali: durata dell'incarico, indennità (e impegno settimanale), tutela previdenziale e assicurativa

5.1. Durata dell'incarico

Per quanto interessa in questa sede, ai sensi dell'art. 29, co.1, d.lgs. n. 116/2017 i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto possono essere confermati, alla scadenza del primo quadriennio di cui al d.lgs. n. 92/2016.

E' noto che l'art. 3, comma 9 secondo periodo, d.lgs. n. 92/2016 prevede che la conferma dell'incarico produce effetti a far data dall'entrata in vigore del decreto, vale a dire il 31 maggio 2016.

Pertanto i VPO in servizio presso questa Procura, all'esito della conferma, saranno in servizio per il primo quadriennio fino al 31 maggio 2020.

Alla scadenza potranno essere confermati per ulteriori 3 quadrienni.

In ogni caso, l'incarico cessa al compimento del sessantottesimo (art. 29, co,2)

Il legislatore delegato, applicando i principi e criteri direttivi della legge delega, ha assicurato un regime di maggior favore per i VPO (e magistrati onorari) in servizio sia sotto il profilo temporale (quattro mandati quadriennali invece di due) e dell'età massime (sessantotto anni invece di sessantacinque).

Va sottolineato che la durata quadriennale dell'incarico e delle conferme successive, non coincidete con i quadrienni per i quali si calcola l'indennità. La disciplina dell'indennità, come si vedrà al paragrafo seguente, è delineata con riferimento a quadrienni decorrenti dall'entrata in vigore del decreto (15 agosto 2017), indipendentemente dai quadrienni di durata dell'incarico (per i VPO in servizio presso la Procura il 31 maggio 2016).

5.2. Indennità spettante

Per quanto riguarda la liquidazione delle indennità ai VPO in servizio, l'applicabilità del regime transitorio, descritta nel paragrafo 4, fa sì che, sino al 15.08.2021, saranno vigenti i criteri di cui all'art. 4 d.lgs. n. 273 del 1989.

Espressa conferma si trae dall'art. 31 del d.lgs. n. 116 del 2017 (dedicato proprio all'indennità dei magistrati onorari in servizio e formulato in stretta applicazione dell'art. 2, comma 17, lett. c) della legge delega) che, al comma 1, prevede che *“per la liquidazione delle indennità dovute ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, sino alla scadenza del quarto anno successivo alla medesima data, i criteri previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, per i giudici di pace, dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, per i giudici onorari di tribunale e per i vice procuratori onorari”*.

Pertanto, fino al 15.08.2021 ai VPO è dovuta, in applicazione dell'art. 4, commi 2 e 2-bis, d.lgs. n. 273/1989:

- a) un'indennità giornaliera di euro 98 per l'espletamento delle seguenti attività, anche se svolte cumulativamente:
 - partecipazione ad una o più udienze in relazione alle quali è conferita la delega;
 - ogni altra attività, diversa da quella di cui alla lettera a), delegabile a norma delle vigenti disposizioni di legge;
- b) un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo necessario per lo svolgimento di una o più attività indicate superi le cinque ore giornaliere.

Va subito precisato che il richiamo “mobile” contenuto nella disposizione ora citata comporta che i riferimenti alla “partecipazione alle udienze” e a “ogni altra attività delegabile a norma di legge”, siano riempiti di contenuto (anche) sulla base delle nuove disposizioni previste dal d.lgs. n. 116/2017 in ordine alle udienze e attività oggi delegabili.

Nessun dubbio può sorgere sull’interpretazione offerta, non solo per l’inequivoco dato testuale (anche della legge delega), ma anche per le espresse indicazioni contenute nella relazione allo schema di decreto legislativo e finanche dalla relazione tecnica che quantifica l’onere per i primi 4 anno esattamente sulla base delle risorse impiegate nei due anni precedenti.

Per mera completezza va precisato che il raddoppio dell’indennità è espressamente previsto nel caso in cui l’impegno lavorativo del VPO superi le cinque ore giornaliere, a prescindere dal tipo di attività svolta (partecipazione alle udienze e/o attività ulteriore delegabile sulla base delle disposizioni di legge). In tal senso è stato applicato da questo Ufficio (e da altre Procure) senza alcun rilievo in sede ispettiva.

5.3. L’impegno lavorativo settimanale dei VPO in servizio e la relativa indennità

L’entrata in vigore del d.lgs. n. 116 del 2017 ha posto il problema dell’immediata applicabilità o meno dell’art. 1 c. 3 (secondo e terzo periodo) del medesimo provvedimento, in base al quale: “... a ciascun magistrato onorario non può essere richiesto un impegno complessivamente superiore a due giorni a settimana. Ai magistrati onorari sono assegnati affari, compiti e attività, da svolgere sia in udienza che fuori udienza, in misura tale da assicurare il rispetto di quanto previsto dal presente comma”.

Questo Ufficio ritiene che, secondo una lettura sistematica della disposizione, la stessa non trovi applicazione ai VPO in servizio fino alla scadenza del primo quadriennio successivo all’entrata in vigore del d.lgs. n. 116 del 2017, così come chiarito dal combinato disposto degli artt. 32 c. 1 (su esaminato) e 31 c. 5 del medesimo d.lgs.

Attraverso una tecnica normativa non limpida, con l’inserimento di disposizioni relative al medesimo tema in norme diverse, la lettura coordinata delle norme consente di delineare la disciplina relativa all’indennità da liquidare ai VPO in servizio alla data del 15 agosto 2017 (entrata in vigore del decreto):

- a) l’art. 23 d.lgs. n. 116/2017 (inserito al capo IX) disciplina – in linea generale – l’indennità per i magistrati onorari, indicata in misura fissa e con riferimento all’impegno che può essere richiesto complessivamente, non superiore a due giorni ai sensi dell’art. 1, comma 3, secondo e terzo periodo;
- b) ai VPO in servizio alla data del 15 agosto 2017 si applica la disciplina di carattere generale prevista dai capi da I a IX, a eccezione, però, di quanto previsto dal capo XI (art. 32, comma 1, secondo periodo).

Nel verificare il contenuto del capo XI si rileva quanto segue:

- all’art. art. 31 co. 1, vi è una prima espressa eccezione, in materia di indennità per il primo quadriennio (fino al 15 agosto 2021), con richiamo agli ordinari criteri di liquidazione vigenti alla medesima data (art. 4 d.lgs. n. 273/1989). Criteri che non prevedevano alcun limite riferito ai giorni in cui venivano prestate le attività delegabili, di udienza o altrimenti previste dalla legge;
- all’art. 31 co. 2, vi è altra espressa eccezione in materia di indennità operante per il secondo quadriennio (dal 16 agosto 2021 al 15 agosto 2025) per cui il VPO può optare o per il regime ordinario

(indennità ex art. 23 con impegno complessivo non superiore a due giorni, ovvero a un regime di maggior impegno (e maggiore indennità) per cui:

- viene corrisposta un'indennità aumentata di 1/3 rispetto a quella ordinaria prevista dall'art. 23;
- l'impegno complessivo richiesto non può essere superiore a tre giorni (quindi di 1/3) superiore a quella prevista in via ordinaria in due giorni).

Per evitare ogni dubbio in una materia così sensibile il legislatore delegato ha voluto offrire delle precisazioni sempre al capo XI, all'art. 31 co. 4 e 5:

- al comma 4 ha ribadito che le disposizioni sull'indennità previste in via ordinaria dall'art. 23 si applicano ai VPO in servizio alla data del 15 agosto 2017 solo dal secondo quadriennio successivo (dal 15 agosto 2017), fermo restando che per questo secondo quadriennio (e solo per questo) possono optare per l'indennità aumentata di 1/3 con impegno massimo di tre e non di due giorni. Si ribadisce, dunque, il contenuto dell'art. 31 comma 2;
- al comma 5 ha precisato che: *“in conseguenza di quanto disposto dal comma 1 (n.d.r. ossia il regime transitorio, già esaminato, in materia di indennità spettante ai VPO in servizio per il primo quadriennio) e fermo quanto previsto dai commi 2 e 3 (ossia la possibilità di optare per il regime descritto per il secondo quadriennio), le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, secondo e terzo periodo (impegno complessivo non superiore a 2 giorni), si applicano ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto a decorrere dalla scadenza del quarto anno successivo alla predetta data”*.

In conclusione, nel caso della Procura di Tivoli, che ha una dotazione organica di otto VPO, ***tutti in servizio alla data di entrata in vigore della riforma***:

- a) fino alla scadenza del quadriennio successivo all'entrata in vigore del d.lgs. n. 116 del 2017 (15.08.2021) si potrà richiedere ai VPO un impegno superiore ai due giorni a settimana con corresponsione dell'indennità prevista dall'art. 4 d.lgs. n. nella misura e con le modalità ivi indicate, attribuendo le deleghe e le attività previste dallo stesso d.lgs. all'art. 17 (cfr. oltre per la conferma del carattere “autonomo” di tale attività);
- b) per il secondo quadriennio (dal 16.8.2021 al 15.8.2025) i VPO (come detto oggi in servizio) potranno optare per il regime ordinario (indennità in misura fissa con impegno non superiore ai due giorni per settimana) ovvero per un'indennità incrementata (di 1/3) con impegno settimanale non superiore a tre giorni (incrementato di 1/3 rispetto a quello ordinario);
- c) successivamente (dal 16.16.8.2025) si applicherà il regime ordinario.

Tale soluzione corrisponde alla finalità dichiarata del legislatore di applicare gradualmente la nuova disciplina ai VPO da un lato per consentire un'opportuna programmazione agli stessi VPO, dall'altro per non creare problemi agli Uffici Giudiziari che necessitano del loro apporto nella misura oggi offerta (cfr. par. seguente).

Va osservato, peraltro, che la riduzione dell'impegno settimanale nel tempo comporterà problemi non risolvibili dalla Procura sulla base dell'attuale organico dei magistrati (togati e onorari) sicchè andrà richiesto un aumento dei magistrati o togati o onorari. In mancanza di tale incremento le ricadute sul servizio giustizia saranno consistenti.

5.4. L'immediata entrata in vigore dell'art. 1, comma 3 primo periodo (natura "autonoma" dell'attività dei VPO)

Dal combinato disposto degli artt. artt. 32 c. 1 e 31 c. 5 del d.lgs. n. 116 del 2017, già esaminati nei precedenti paragrafi, si desume che il regime transitorio, applicabile ai VPO in servizio, determina l'immediata operatività del principio espresso dall'art. 1, c. 3 primo periodo, del d.lgs. in esame, secondo cui: *"l'incarico di magistrato onorario ha natura inderogabilmente temporanea, si svolge in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali e non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego"*.

Ne discende che anche i VPO in servizio sono soggetti alla regola della temporaneità dell'incarico, il che esclude, conformemente alla citata giurisprudenza costituzionale (sent. n. 103 del 1998), qualsiasi forma di stabilizzazione del rapporto per scelta del legislatore. Ne è riprova il regime di conferma previsto per i VPO in servizio alla data di entrata in vigore della riforma. L'art. 29 del d.lgs. cit. prevede, infatti, che i VPO - alla scadenza del primo quadriennio dalla conferma *ex* artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 92 del 2016 o, per i VPO nominati successivamente all'entrata in vigore di tale normativa, alla scadenza del quadriennio dalla nomina - possano essere confermati, a domanda, per altri tre quadrienni, ma comunque non oltre i sessantotto anni di età (art. 29 c. 1 e 2). A regime, invece, l'incarico potrà essere rinnovato per un solo quadriennio, mentre il limite di età sarà fissato in sessantacinque anni (art. 18 c. 1 e 3).

Pertanto, il legislatore, nella prospettiva di tutelare l'affidamento ingenerato nei VPO in servizio, ha previsto un regime transitorio che determina una maggiore durata dell'incarico, ferma restando la natura temporanea del rapporto, che, chiaramente, esclude qualsiasi trasformazione dello stesso in forme latenti di pubblico impiego.

Sempre ai sensi del primo periodo dell'art. 1 si conferma che l'attività di magistrato onorario *"si svolge in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative e professionali e non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego"*. Pertanto, i VPO in servizio continueranno a svolgere l'attività per la Procura con le preesistenti modalità, contestualmente svolgendo l'attività professionale, *"secondo principi di autorganizzazione dell'attività, nel rispetto dei termini e delle modalità imposte dalla legge e dalle esigenze di efficienza e funzionalità dell'Ufficio"* (art. 3, comma 4, d.lgs. n. 116/2017).

Dunque, se l'indennità è corrisposta con le stesse modalità oggi previste e se è consentito un impegno che non prevede limiti giornalieri per settimana, dovrà essere assicurato il rispetto di tale principio, anche dagli stessi VPO.

Va sottolineato che la conferma della natura autonoma del rapporto e con essa la possibilità di prestare un impegno variabile (da 0 a 6 giorni per settimana), corrispondendo la relativa indennità commisurata al tempo dell'impegno, si trae anche dal fatto che la seconda indennità giornaliera è legata al solo superamento delle cinque ore, senza richiedere che si raggiunga obbligatoriamente la decima ora.

5.5 Attività dei VPO durante il periodo feriale

L'art. 24 del d.lgs. in esame prevede: *"1. I magistrati onorari non prestano attività durante il periodo feriale di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, salvo che ricorrano specifiche"*

esigenze d'ufficio; in tal caso, è riconosciuto il diritto di non prestare attività nel periodo ordinario per un corrispondente numero di giorni. L'indennità prevista dall'articolo 23 è corrisposta anche durante il periodo di cui al presente articolo”.

Questa Procura ha adottato, in data 4 agosto 2017, un decreto “urgente” con cui, nell’incertezza della prima applicazione, ha dato atto che ricorrevano specifiche esigenze d’ufficio tali da imporre l’impegno dei Vice Procuratori Onorari in servizio alla data del 15 agosto 2017 di prestare l’attività già programmata (e quella eventualmente necessaria per ragioni sopravvenute) dal 15 al 31 agosto 2017.

Gli argomenti contenuti nel citato decreto sono ancora attuali.

Non si rinvencono apposite norme transitorie che escludono l’applicabilità del citato art. 24 ai Vice Procuratori Onorari in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs.

Da un lato l’art. 32, (Disposizioni transitorie e finali), comma 1 secondo periodo, prevede, come ricordato, “*Sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni dei capi da I a IX si applicano ai magistrati onorari in servizio alla medesima data per quanto non previsto dalle disposizioni del capo XI. Dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo, ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano tutte le disposizioni del medesimo decreto. E' in ogni caso fatto salvo quanto disposto dall'articolo 31, commi 2 e 3*”. Dunque, nel primo quadriennio dalla data di entrata in vigore del d.lgs. si applicano le disposizioni del capo IX (*Delle indennità e del regime previdenziale e assistenziale*), compreso l’art. 24 in esame, per quanto non previsto dal capo XI (*Disposizioni relative ai magistrati onorari in servizio*); nulla si prevede sul servizio nel periodo feriale nel capo XI.

Dall’altro, al capo XI (come ricordato):

- si disciplina l’indennità dovuta ai Vice Procuratori Onorari in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. all’art. 31, per cui nulla muta per il primo quadriennio, (art. 31, comma 1);
- si prevede che solo nel secondo quadriennio i citati Vice Procuratori Onorari potranno optare per l’indennità “fissa” di cui all’articolo 23 attribuita ai magistrati onorari immessi in servizio dopo l’entrata in vigore del d.lgs. (con un incremento previsto dalla stessa disposizione). Significativamente si precisa che nel caso in cui sia accolta la richiesta il limite di impegno complessivo sarà non superiore a tre giorni alla settimana e non a due giorni, come previsto in via ordinaria dall’art. 3, comma 1, secondo periodo (art. 31, comma 2, ultimo periodo);
- si precisa che il limite di impegno non superiore a due giorni alla settimana si applica ai Vice Procuratori Ordinari in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. dal secondo quadriennio, salvo che abbiano optato per l’indennità fissa, come detto incrementata rispetto a quella ordinaria prevista dall’art. 23 (art. 31, comma 5).

In definitiva, dalle disposizioni citate, sembra ricavarsi una distinzione:

- tra Vice Procuratori Onorari in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs., per i quali nulla muta in materia di indennità, commisurata all’impegno giornaliero e orario richiesto sulla base delle vigenti disposizioni, col limite di tre giorni per settimana. In tale caso non sembra applicabile la seconda parte dell’art. 24, vale a dire il diritto a “recuperare” i giorni in cui si è lavorato nel periodo feriale che trova fondamento nel fatto che l’indennità (fissa su base annuale) è corrisposta anche

durante il periodo feriale. Dunque, per questi magistrati onorari la commisurazione dell'indennità sulla base dell'impegno giornaliero e orario impedirebbe l'applicabilità dell'art. 24;

- e Vice Procuratori Onorari immessi in servizio successivamente, per i quali si applica la disciplina ora descritta.

Si propende oggi, dopo l'esame approfondito del regime transitorio svolto in precedenza e sulla base di un'interpretazione sistematica, per la non applicabilità dell'art. 24 ai VPO desumendosi la volontà del legislatore (delegante e delegato) di lasciare invariata l'attuale disciplina complessiva per un quadrienni. Si conferma la natura autonoma del rapporto e con essa la possibilità di prestare un impegno variabile (da 0 a 6 giorni per settimana) corrispondendo la relativa indennità commisurata al tempo dell'impegno (cfr. par. 5.4).

In ogni caso per il prossimo periodo feriale si saranno consolidate interpretazioni.

5.6. Tutela della gravidanza, malattia e infortunio. Iscrizione alla gestione separata presso l'INPS

I commi 1 e 2 dell'art. 25 d.lgs. n. 116/2017 prevedono una specifica tutela sociale dell'attività dei magistrati onorari, precisando che la malattia, l'infortunio o la gravidanza non comportano, entro determinati termini, la dispensa dall'incarico.

- il comma 1 prevede che, in caso di malattia e infortunio dei magistrati onorari, non vi è dispensa dall'incarico (la cui esecuzione rimane sospesa), per un periodo non superiore a 6 mesi; in tale periodo, in ogni caso, non si ha diritto all'indennità fissa;
- il comma 2 prevede che - durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto e nel corso dei 3 mesi dopo il parto (o, alternativamente, a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei 4 mesi successivi al parto) - la gravidanza non comporta la dispensa dall'incarico (la cui esecuzione rimane sospesa) ma non dà diritto all'indennità prevista dal citato art. 23.

Il successivo comma 3 prevede l'obbligo di iscrizione dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari alla gestione separata I.N.P.S. (fondo pensionistico destinato ad erogare, in generale, le assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori cd. atipici, autonomi con partita I.V.A. o parasubordinati).

Si pone, dunque, a carico dei VPO (per quanto qui interessa) l'onere relativo.

Ulteriori precisazioni sono contenute nella relazione tecnica allo schema di decreto presentato al Parlamento.

Per quanto interessa in questa sede le disposizioni ora richiamate sono strettamente collegata all'indennità in misura fissa, sicchè il legislatore ha dovuto prevedere il rapporto tra assenza dall'ufficio, dispensa dall'incarico e percezione dell'indennità.

Per i VPO in servizio la disciplina non può che applicarsi dal secondo quadriennio successivo all'entrata in vigore del decreto, a partire dal quale sarà corrisposta l'indennità in misura fissa. Oggi è prevista la mera disponibilità allo svolgimento delle funzioni con possibilità di non conferma o di decadenza nei casi espressamente previsti.

Peraltro, per la Procura di Tivoli in cui tutti i VPO svolgono attività forense, opera il **comma 4 dell'art. 25, per cui** le disposizioni previdenziali ora citate non trovano applicazione **per gli iscritti agli albi forensi** che svolgono le funzioni di giudice onorario di pace o di vice procuratore onorario, per i quali **opera**

l'obbligo di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense (ai sensi dell'articolo 21, commi 8 e 9, della L. 247/2012).

5.7. Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali

Prevede l'art. 25, comma 5, d.lgs. n. 116/2017 "5. *L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari e' attuata con le modalità previste dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in base al tasso di rischio corrispondente all'attività svolta. Ai fini del calcolo del premio assicurativo, si assume, come retribuzione imponibile ai sensi dell'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, l'importo mensile stabilito per la retribuzione di ragguglio, pari al minimale di legge per la liquidazione delle rendite di cui all'articolo 116, terzo comma, del predetto decreto. Tale importo mensile, rivalutato annualmente, non è frazionabile.*".

La disposizione in esame, di cui non vi è traccia nello schema di decreto presentato dal Governo al Parlamento, è stata inserita, evidentemente, all'esito dell'osservazione sub lett. b) del parere espresso dalla Commissione Giustizia del Senato il 14 giugno 2017:" b) *valuti il Governo l'opportunità di prevedere una copertura assicurativa per gli infortuni sul lavoro a favore dei magistrati onorari*".

Secondo la norma citata, entrata in vigore immediatamente, **l'assicurazione è attuata:**

- con le modalità previste dall'art. 41 d.P.R. n. 1124/1965 che disciplina il tasso di premio dovuto dal datore di lavoro sulla base della tariffa (di premio) stabilita ai sensi dell'art. 40 (approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su delibera dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) col seguente criterio: *"sull'ammontare complessivo delle retribuzioni effettivamente corrisposte o convenzionali o, comunque, da assumersi, ai sensi di legge, per tutta la durata dei lavori, ai prestatori d'opera compresi nell'obbligo dell'assicurazione"*;
- calcolando il premio assicurativo assumendo come retribuzione imponibile *"l'importo mensile stabilito per la retribuzione di ragguglio, pari al minimale di legge per la liquidazione delle rendite di cui all'articolo 116, terzo comma, del predetto decreto"*.

Orbene, ferma restando l'immediata entrata in vigore della norma, sembra che la concreta attuazione della stessa richieda specifiche modalità attuative da parte degli organi interessati.

In ogni caso, la Procura della Repubblica, se ritenuta datore di lavoro ai sensi dell'art. 9 d.P.R. n.1165/1995, è nell'impossibilità di provvedere al pagamento del premio (peraltro non ancora determinato) in considerazione della mancanza di specifiche somme non conferite a tale fine dal Ministero.

Ancora, la disciplina attuativa richiede l'intervento del Ministero per ragioni di uniformità, di stanziamenti e rapporti con i diversi organi interessati.

Al Ministero va, pertanto, trasmesso il presente provvedimento, tramite la Procura Generale presso la Corte di Appello di Roma, al fine delle valutazioni di competenza al fine di consentire la piena attuazione della disposizione richiamata.

6. VPO in servizio, funzioni giudiziarie: le attività che possono essere svolte

6.1. Premessa

La riforma ha inciso profondamente sulle funzioni e sulle attività delegabili ai VPO, da un lato, estendendole rispetto al passato e, dall'altro, limitandole.

Al riguardo, si deve osservare che il legislatore, conformemente a quanto previsto dall'art. 6 della legge delega n. 57 del 2016, ha distinto i compiti, all'art. 16 comma 1, in due categorie.

Il VPO svolge attività di supporto e delegate:

- a) sotto la direzione del magistrato professionale da lui coadiuvato, attende alle ordinarie attività di supporto all'esercizio della funzione giudiziaria: studio dei fascicoli, approfondimento giurisprudenziale e dottrinale, predisposizione delle minute dei provvedimenti (art. 16, comma 1 lett. a);
- b) svolge direttamente i compiti e le attività a lui delegate.

In particolare, al VPO, che abbia esercito le funzioni di supporto per almeno un anno (cfr. art. 16 c. 3 del d.lgs. n. 116 del 2017) e che abbia quindi acquisito la necessaria esperienza, possono essere delegate le attività d'udienza e singoli atti tipici (art. 16, comma 1 lett. b) e art. 17).

Per i VPO in servizio al momento dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 116 del 2017, non trova applicazione la limitazione di cui all'art. 16 comma 3, ossia la possibilità, per il primo anno dal conferimento dell'incarico, di svolgere esclusivamente i compiti, di cui all'art. 16 c. 1 lett. a), serventi rispetto all'esercizio della funzione giudiziaria. Il dato testuale e la ratio della disposizione escludono, invero, che il limite possa essere vigente per coloro cui sia stato conferito l'incarico prima dell'entrata in vigore della riforma e che abbiano quindi acquisito la necessaria esperienza richiesta dalle ulteriori funzioni delegabili.

6.2. I procedimenti di competenza del Giudice di Pace

6.2.1. L'individuazione delle "funzioni" delegabili

L'art. 17, co. 1, d.lgs. n. 116/2017 prevede, al comma 1, *“Nei procedimenti davanti al giudice di pace, le funzioni del pubblico ministero possono essere svolte, per delega del procuratore della Repubblica, dal vice procuratore onorario”*.

Più nel dettaglio, il VPO può rappresentare l'ufficio di Procura davanti al giudice di pace:

- a) nel corso del dibattimento (art. 17, co. 1 lett. a);
- b) nel corso dei procedimenti camerali e di esecuzione – potendo solo intervenire e non promuovere l'incidente ex art. 665, comma 2, c.p.p. (art. 17, co. 1 lett. c).

Inoltre, nei procedimenti di competenza del G.D.P., il VPO può (art. 17, co. 1, lett. b):

- a) svolgere direttamente (o delegare alla polizia giudiziaria) singoli atti di indagine. L'espresso richiamo all'art. 15 d.lgs. n. 274/2000 non può fare sorgere dubbi riferendosi tale disposizione alle determinazioni sull'esercizio dell'azione penale (comma 1) e allo svolgimento di ulteriori indagini oltre a quelle svolte dalla polizia giudiziaria, cui può provvedere delegando la stessa polizia giudiziaria ovvero personalmente (comma 2);

- b) avanzare motivata richiesta di archiviazione ex art. 17 d.lgs. n. 274/2000;
- c) esercitare l'azione penale, ai sensi dell'art. 25 d.lgs. n. 274/2000.

La riforma non ha quindi inciso sulla disciplina previgente che prevedeva analoghe possibilità di intervento dei VPO.

6.2.2. La “delega” del procedimento

L'univoco testo, che individua con precisione tutte le attività che possono essere concretamente compiute nella fase innanzi al PM dei procedimenti di competenza del Giudice di Pace, consente di delegare l'intera attività relativa al procedimento in questione, senza necessità di assegnazione “mediata” al PM togato ovvero di visto o altre forme di vigilanza che possono, però, essere individuate nell'ambito dei criteri organizzativi e delle attribuzioni del Procuratore della Repubblica (cfr. artt. 15 comma 2, 17 commi 6 e 7, d.lgs. n. 116/2017).

Correttamente il legislatore utilizza il termine “delega” (e non assegnazione), precisamente “*Nei procedimenti davanti al giudice di pace, le funzioni del pubblico ministero possono essere svolte, per delega del procuratore della Repubblica, dal vice procuratore onorario: ...b) per gli atti previsti dagli articoli 15, 17 e 25 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274...*”.

E' noto, infatti, che il termine assegnazione si riferisce all'atto con cui il Procuratore della Repubblica attribuisce la titolarità in ordine al procedimento al PM togato, con le caratteristiche proprie di autonomia e indipendenza proprie del magistrato anche del pubblico ministero. Trattasi di questione nota, approfondita più volte anche dal CSM in sede di approvazione del testo originario del d.lgs. n. 106/2006 che (tra l'altro) nel delineare una forte accentuazione gerarchica del Procuratore della Repubblica prevedeva “*Il procuratore della Repubblica é il titolare esclusivo dell'azione penale che esercita, sotto la sua responsabilità, nei casi, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, personalmente ovvero delegando uno o più magistrati addetti all'ufficio*” (art. 2, comma 1). A fronte di un testo, adottato come detto con le finalità indicate (che sostituiva il precedente termine di “designazione”) il legislatore (l. n. 269/2006) modificava la disposizione sostituendo (tra l'altro) il termine **designazione** con **assegnazione** con l'obiettivo esplicitato nei lavori preparatori di attenuare i poteri del Procuratore rivedendo contestualmente anche la possibilità di revoca del procedimento (ora assegnato e non delegato) e di tutela dell'autonomia del pubblico ministero in quanto magistrato con le garanzie previste dalla Costituzione (“*Il Procuratore della Repubblica, quale titolare esclusivo dell'azione penale, la esercita personalmente o mediante assegnazione a uno o più magistrati dell'ufficio*”.

Orbene, in presenza di un magistrato onorario del pubblico ministero, con attenuazione dell'autonomia attribuita al PM togato, come si ricava dalle disposizioni sulle direttive che possono essere impartite e dalla revoca della delega consentita per “giustificati motivi” (art. 17 u.c. d.lgs. cit.) be più ampi di quelli relativi alla revoca al PM, condivisibilmente parla di “delega” e non di assegnazione. La disposizioni, inoltre, per evitare incertezze si riferisce a singoli atti, ma in concreto a tutti gli atti del procedimento, e dunque al procedimento, tanto che l'po stesso art. 17 al comma 2 precisa: “*Nei casi indicati nel comma 1, la delega e' conferita in relazione ...a un singolo procedimento*”. Dizione che consente la delega dell'intero “procedimento”. Naturalmente il riferimento al “singolo procedimento” non impedisce che la delega riguardi tanti singoli procedimenti con modalità semplificate di deleghe che, comunque, devono garantire “criteri

trasparenti”, anche mediante programmi informatici che se necessari saranno forniti dal ministero (art. 17, co. 3, d.lgs. cit.).

Solo per completezza che non osta a tale interpretazione il disposto dell’art. 17, co. 6, d.lgs. cit. secondo cui “6. *Il vice procuratore onorario si attiene nello svolgimento delle attività a lui direttamente delegate alle direttive periodiche menzionate all’articolo 15, comma 2, e può chiedere che l’attività e il provvedimento delegati siano svolti dal magistrato professionale titolare del procedimento se non ricorrono nel caso concreto le condizioni di fatto per provvedere in loro conformità*”. La disposizione si riferisce alle attività svolte ai sensi del precedente comma 5, vale a dire alle richieste di archiviazione e ai compiti e alle attività “*anche di indagine, ivi compresa l’assunzione di informazioni dalle persone informate sui fatti e l’interrogatorio della persona sottoposta ad indagini o imputata*”, nei procedimenti di cui all’art. 550 comma 1 c.p.p. di competenza del Tribunale monocratico “assegnati” al PM togato con delega per singoli atti.

In conclusione, sulla base del testo e della ratio della norma è possibile delegare l’intero procedimento di competenza del Giudice di Pace, opportunamente previo vagli della notizia di reato pervenuta da parte di un magistrato togato che opera le valutazioni relative alla prima delicata fase dell’iscrizione da cui derivano plurime conseguenze.

Naturalmente la delega dell’intero procedimento rientra nella facoltà (organizzativa) del Procuratore della Repubblica che in tale modo delega, in ogni caso, i singoli atti previsti dall’art. 17 co.1 lett. b) e **non esclude che nell’ambito di tali poteri al PM sia prevista una forma di visto o altra forme di vigilanza** che trovano la fonte nella “delega” e delle attribuzioni del Procuratore della Repubblica (cfr. artt. 15 comma 2, 17 commi 6 e 7, d.lgs. n. 116/2017).

Anzi, delegato l’intero procedimento (*rectius* tutti gli atti del procedimento) saranno opportune forme di “riferire” per i procedimenti ritenuti di maggior rilievo, così come il visto per determinati atti anche per consentire al Procuratore della Repubblica di potere esercitare la revoca ex art. 17 ult. co. Ad esempio, potrà essere opportuno il visto nel caso (non usuale):

- di decreti di perquisizione che costituiscono sempre atti “invasivi” in materia di libertà personale;
- di consulenza tecnica perché comportano spese per l’Erario.

6.3. I procedimenti di competenza del Tribunale in composizione monocratica

6.3.1. Il dibattimento

Nei procedimenti avanti al Tribunale in composizione monocratica, il VPO, può essere delegato per l’attività d’udienza, fatta eccezione per i delitti di lesioni e omicidio colposi conseguenti alla violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro o di responsabilità colposa in ambito sanitario (art. 590 *sexies* c.p.). Tale esclusione discende, secondo la relazione illustrativa del decreto, dalla particolare delicatezza dei beni giuridici coinvolti e dalla specifica professionalità richiesta nell’accertamento di queste peculiari ipotesi di reato, le quali imporrebbero la presenza, in fase dibattimentale, del magistrato

professionale. E' necessario, quindi, che tali procedimenti siano seguiti, anche per la fase dibattimentale, dal magistrato assegnatario del fascicolo.

Tuttavia, con riguardo ai procedimenti iscritti nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. prima del 15.08.2017, i VPO (in servizio alla data di entrata in vigore della riforma) potranno continuare a svolgere le funzioni requirenti nelle udienze dibattimentali monocratiche relative ai reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p. conseguenti a infortuni sul lavoro o a responsabilità colposa in ambito sanitario (combinato disposto degli artt. 17 c. 3 e 29 c. 8 del d.lgs. cit.). Tale regime transitorio si inserisce nella complessiva volontà legislativa, da un lato, di ampliare le competenze dei VPO in servizio, alla luce dell'esperienza professionale già acquisita, e, dall'altro, di non incidere eccessivamente sulla trattazione dei procedimenti incardinati presso le Procure della Repubblica prima dell'entrata in vigore della riforma.

I limiti previsti in materia di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. saranno esaminati oltre (par. 6.3.4).

6.3.2. I procedimenti di esecuzione

Per quanto riguarda i procedimenti di esecuzione avanti al tribunale in composizione monocratica, si pone il problema di stabilire se il VPO possa essere delegato per lo svolgimento dell'udienza.

In materia di giudice di pace, infatti, l'intervento nei procedimenti di esecuzione è espressamente prevista dall'art. 17 c. 1 lett. c), mentre analoga espressa previsione non si rinviene in tema di procedimenti di competenza del tribunale in composizione monocratica.

Peraltro un'attenta valutazione delle norme richiamate consente di giungere alle medesime conclusioni, dovendo ritenersi che tale discrasia sia frutto più di un difetto di coordinamento che di una precisa scelta del legislatore, in considerazione sia dell'assenza di riferimenti espliciti nei lavori preparatori (e nella relazione allo schema di decreto), sia di una sua razionalità. Non si comprenderebbe, invero, per quale ragione, in relazione ad uno stesso processo, il VPO possa essere delegato per tutte le udienze dibattimentali e non per quelle conseguenti al procedimento di esecuzione al pari di quanto accadeva in passato e, oggi, per i procedimenti innanzi al Giudice di Pace.

Si può quindi fondatamente sostenere che l'art. 17 c. 3 lett. d) nell'indicare la possibilità di delegare ai VPO le funzioni di P.M. "*nei procedimenti in camera di consiglio*", riguardi anche l'intervento negli incidenti di esecuzione che, secondo l'art. 666 c. 6 c.p.p., seguono appunto le forme di cui all'art. 127 c.p.p.

Naturalmente la valutazione oggi operata potrà essere rivista all'esito delle interpretazioni del Giudice.

In ogni caso sarebbe opportuno un chiarimento legislativo. Per tale ragione il presente provvedimento viene trasmesso al Consiglio Superiore della Magistratura anche per le valutazioni sul punto.

6.3.4. Le convalide dell'arresto, il giudizio direttissimo ed il patteggiamento

Al VPO è inoltre delegabile l'intervento nell'udienza di convalida dell'arresto innanzi al Tribunale monocratico.

Per quanto riguarda il giudizio direttissimo, l'art. 17 c.3 del d.lgs. n. 116 del 2017, come già il precedente art. 72 dell'ord. giud., non prevede esplicitamente che il VPO possa essere delegato; tuttavia, la relazione illustrativa del Governo prevede espressamente che "*al vice procuratore onorario è inoltre delegabile l'intervento in udienza di convalida dell'arresto e nel conseguente giudizio direttissimo, secondo un modulo,*

comunque, già consentito e che non pregiudica la regolarità dell'udienza" (pag. 17). Del resto, il richiamo all'art. 558 c.p.p., disposto dall'art. 17 c. 3 lett. b), offre un sostegno testuale a tale esegesi, posto che l'art. 558 c.p.p., per i procedimenti di competenza del tribunale in composizione monocratica, disciplina anche il giudizio direttissimo conseguente alla convalida dell'arresto. Peraltro, l'art. 451 c. 1 c.p.p. (applicabile, ex art. 549 c.p.p., anche ai procedimenti di competenza del tribunale in composizione monocratica) prevede che la fase del giudizio direttissimo sia soggetta alle disposizioni di cui agli artt. 470 e ss. c.p.p., ossia il titolo concernente il dibattimento, con la conseguenza che l'udienza per il giudizio direttissimo deve ritenersi, a tutti gli effetti, un'udienza dibattimentale, delegabile, comunque, ai sensi dell'art. 17 c. 3 lett. a) del dl.gs. n. 116 del 2017.

Nell'ambito del giudizio direttissimo, il VPO può assumere le determinazioni inerenti l'applicazione della pena su richiesta, attività di regola non delegabile secondo quanto previsto dall'art. 2 c. 6 n. 2) della legge delega n. 57 del 2016 e dall'art. 17 c. 4 del d.lgs. n. 116 del 2017. Ciò si desume, in particolare, dalla *voluntas legis*, espressa chiaramente nella relazione illustrativa del Governo¹ e da una serie di dati testuali. L'art. 17 c. 3 lett. b), invero, fa rinvio all'art. 558 c.p.p., il quale, tra l'altro, al c. 8, prevede la possibilità della trasformazione del giudizio direttissimo nel giudizio abbreviato o nel rito speciale dell'applicazione della pena su richiesta delle parti. Inoltre, l'art. 17 c. 2 lett. d) del d.lgs. n. 116 del 2017 prevede espressamente che il VPO possa svolgere, su delega, le funzioni di pubblico ministero nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'art. 127 c.p.p., tra i quali rientrano sia lo svolgimento del giudizio abbreviato, sia la definizione del procedimento tramite applicazione della pena su richiesta delle parti (cfr. artt. 441 c.1, 420 c. 1 e 447 c.p.p.). Infine, il testo dell'art. 17 c. 4 fa riferimento ai casi in cui l'azione penale è esercitata mediante citazione diretta a giudizio, mentre nel caso di giudizio direttissimo l'azione penale è esercitata in altre forme (presentazione dell'imputato davanti al giudice del dibattimento).

Pertanto:

- a) nell'ordinaria udienza dibattimentale, il VPO, ai sensi 17 comma 4) potrà esprimere il consenso al patteggiamento solo nei procedimenti per i quali l'azione penale è esercitata con citazione diretta a giudizio (quindi per i reati di cui agli artt. 550 c. 1 e 2 c.p.p.) ovvero nei casi di giudizio immediato conseguente a opposizione a decreto penale di condanna. Non si dubita della possibilità di ricomprendere anche i reati richiamati dall'art. 550 comma 2 c.p.p. (pur se l'art. 17, comma 4 d.lgs. n. 116/2017 riporta solo l'art. 550 co. 1 c.p.p.) in quanto tale disposizione richiama espressamente l'applicabilità di quanto previsto dall'art. 550 comma 1 c.p.p. (cfr. anche oltre par. 6.3.5);
- b) nel caso di giudizio direttissimo, invece, il VPO potrà esprimere il consenso anche qualora il reato per cui si procede preveda, in via ordinaria, la richiesta di rinvio a giudizio e la svolgimento dell'udienza preliminare. Tale interpretazione trova conforto nei lavori preparatori e risponde anche ad ovvie ragioni di funzionalità degli uffici giudiziari nonché di celere definizione di procedimenti

¹ Cfr. pag. 17 della relazione illustrativa del Governo al d.lgs. n. 116 del 2017.

per i quali la misura precautelare è già stata convalidata dal giudice e spesso risulta anche applicata una misura cautelare personale. In altri termini, l'instaurazione del rito direttissimo e la conseguente necessità (ove prevista) dell'udienza preliminare, fa venir meno il limite per il VPO di poter esprimere il consenso al patteggiamento solo per le ipotesi di reato procedibili con citazione diretta a giudizio.

6.3.5. Richieste di archiviazione, atti di indagine-interrogatori (ed eventuali limiti) e richieste di decreto penale

Solo nei procedimenti di competenza del Tribunale in composizione monocratica, indicati dall'art. 550 c. 1 c.p.p. (ossia quelli puniti con pena non superiore a quattro anni di reclusione), il VPO potrà formulare direttamente la richiesta di archiviazione, nonché assumere singoli atti di indagine e procedere all'interrogatorio dell'indagato.

Al riguardo si deve sottolineare che il richiamo all'art. 550 c. 1 c.p.p., previsto dall'art. 17 c. 4 del d.lgs. cit., diverge da quello disposto dall'art. 17 c. 5 del medesimo provvedimento. L'art. 17 c. 4, infatti, nel disciplinare la possibilità per il VPO di esprimere il consenso *ex art. 444 c.p.p.*, indica i casi in cui *“l'azione penale è esercitata con decreto di citazione diretta ai sensi dell'art. 550 c. 1 c.p.p.”*, con ciò includendo sia i reati di cui all'art. 550 c.1 c.p.p., sia quelli elencati dal comma 2 dell'art. 550 c.p.p. (che fa rinvio alle forme di esercizio dell'azione penale indicate nel comma 1 del medesimo articolo). L'art. 17 c. 5, invece, nell'indicare i procedimenti in cui il VPO può avanzare richiesta di archiviazione e/o svolgere attività d'indagine, cita testualmente i *“reati indicati dall'art. 550 c. 1 c.p.p.”*, con ciò escludendo quelli elencati dal comma 2 dello stesso articolo 550 c.p.p.

Pertanto, il legislatore delegato ha voluto limitare i casi in cui in cui, nei procedimenti di competenza del tribunale in composizione monocratica, il VPO svolge direttamente l'attività d'indagine e/o formula richiesta di archiviazione, escludendo non solo i reati per i quali è prevista l'udienza preliminare (per i quali, salvo i casi di giudizio direttissimo, il VPO neppure può esprimere il consenso *ex art. 444 c.p.p.*), ma anche quelli di cui all'art. 550 c. 2 c.p.p. che, pur essendo definibili con decreto di citazione diretta a giudizio, hanno comunque una pena superiore nel massimo a quattro anni di reclusione.

Naturalmente, così come per i procedimenti di competenza del Giudice di Pace, il Procuratore della Repubblica potrà prevedere, nei criteri organizzativi, che il PM assegnatario del procedimento non deleghi determinati atti al VPO che *“lo coadiuva”*; titolo esemplificativo:

- decreti di perquisizioni;
- richiesta di sequestro preventivo (e relativo decreto urgente) anche con un limite di valore (inferiore ovviamente a quello per il quale è imposto l'assenso del Procuratore al PM togato);
- richieste di misure cautelari personali (consentite, ma non la custodia in carcere) per i reati di cui all'art. 550 co. 1 c.p.p.);
- richiesta di intercettazione e decreto urgente (consentita ad esempio ai sensi dell'art. 266, co. 1 lett. f), c.p.p. per alcuni delitti *ex art. 550 co. 1 c.p.p.*).

Infine, conformemente a quanto previsto dall'art. 2 c. 6 n. 2) della legge delega n. 57 del 2016, il VPO può anche esercitare direttamente l'azione penale, ma solo nelle forme e nei casi in cui è consentita

l'emissione del decreto penale di condanna, ossia in ipotesi di modesta entità offensiva e in ragione della rapida definizione dei procedimenti, secondo le caratteristiche precipue del rito speciale.

Particolarmente utile potrà essere questa nuova forma di collaborazione, in primo luogo negli uffici Definizione Affari Semplici e (nell'istituendo) Ufficio Definizione Affari Risalenti.

6.3.6. Le direttive e l'autonomia interna dei vice procuratori onorari

Per tutte le attività delegabili ai VPO, nei procedimenti di competenza del tribunale monocratico (ivi inclusa la partecipazione alle udienze), gli stessi dovranno attenersi alle direttive stabilite in via generale dal magistrato professionale che ne coordina l'attività. Risulta, quindi, attenuata la piena autonomia del VPO in udienza, prevista in via generale dall'art. 53 c. 1 c.p.p., norma da ritenersi ormai vigente solo per i magistrati requirenti professionali.

6.4. Le udienze civili

L'art. 17 c. 3 del d.lgs. n. 116 del 2017, a differenza del previgente art. 72 ord. Giud. (espressamente abrogato dall'art. 33 c. 1 lett. a) del d.lgs. 116 del 2017), non prevede esplicitamente che il VPO possa essere delegato a svolgere le funzioni di P.M. nei procedimenti civili.

Si è proposto di ritenere l'art. 17 cit., nel far riferimento ai “*procedimenti nei quali il Tribunale giudica in composizione monocratica*”, non distingue tra udienze civili e udienze penali, con la conseguenza che, anche per questa tipologia di udienze civili, il VPO potrebbe ricevere la delega.

Tale interpretazione non appare, allo stato, condivisibile, in quanto la dizione “*udienza dibattimentale*” risulta consona, sotto il profilo terminologico, solo ai procedimenti penali. Del resto, le rimanenti ipotesi disciplinate dall'art. 17 c. 3 del d.lgs. in esame riguardano esclusivamente i procedimenti penali, sicché deve ritenersi che, ove il Legislatore avesse realmente voluto includere anche le udienze civili, lo avrebbe fatto esplicitamente e in un comma diverso rispetto a quello riguardante i procedimenti di competenza del tribunale penale monocratico.

Nei lavori preparatori non vi è traccia di una precisa presa di posizione del Legislatore circa la materia delle udienze civili, con ciò destando il forte sospetto che la mancata previsione sia il frutto, in realtà, di una mera svista emendabile con un successivo intervento correttivo.

In attesa di un'auspicata modifica (che estenda la possibilità di delega anche per le udienze civili), si deve ritenere che, in questi casi, possa svolgere le funzioni di P.M. solo il magistrato professionale.

Per l'eventuale proposta di modifica legislativo il presente provvedimento viene trasmesso al Consiglio Superiore della Magistratura anche per le valutazioni sul punto.

Peraltro, va osservato che la presenza alle udienze civili del pubblico ministero non è obbligatoria. Si aderisce, infatti, all'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui “al fine dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel procedimento, non è necessaria la presenza di un rappresentante di tale ufficio nelle udienze, ne' la formulazione di conclusioni, essendo sufficiente che il P.M., mediante l'invio degli atti, sia informato del giudizio e quindi posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna (S.C. Sez. Civ. sent. nn. 25722/2008 in tema di querela di falso; 10894/2005 in

tema di separazione personale dei coniugi; 11223/2014, 17764/2015, 14896/2017 in tema di riconoscimento di paternità: Cfr. anche SS. UU., Civ. sent. n. 1093/2017).

Si pone il problema dell'applicabilità della ricordata giurisprudenza anche nei casi in cui il giudizio sia stato promosso dal PM. Indipendentemente da ogni valutazione in diritto, è evidente che se il giudizio è stato promosso dal PM la Procura della Repubblica ha ritenuto un "interesse" pubblico che, di norma, potrebbe richiedere una presenza anche al giudizio. Tale prospettiva, peraltro, va comunque graduata sulla base dell'oggetto del giudizio (ad esempio, nei procedimenti concorsuali promossi vi è un interesse a verifiche ad ampio spettro da parte del PM) e della fase del giudizio (ad esempio sembra opportuna la partecipazione alla prima udienza dei giudizi di amministrazione di sostegno, laddove vi deve essere un concreto apprezzamento per le udienze successive).

PARTE SECONDA: MODIFICHE DEI CRITERI ORGANIZZATIVI

7. Istituzione dell'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica, assegnazione allo stesso dei VPO in servizio e nomina del Magistrato Coordinatore

7.1. Istituzione dell'Ufficio e la disciplina di carattere generale

Alla luce di quanto disposto dall'art. 2 del d.lgs. n. 116 del 2017, si istituisce, presso la Procura della Repubblica di Tivoli, l'Ufficio di Collaborazione del Procuratore, composto:

- dagli otto VPO in servizio presso la Procura;
- da coloro che svolgono gli stage presso gli uffici giudiziari *ex art.* 73 del d.l. n. 69 del 2013 conv. con l. n. 98 del 2013 (attualmente 4, oltre a quelli che il 1° ottobre inizieranno il tirocinio);
- da coloro che svolgono la formazione professionale dei laureati *ex art.* 37 c. 5 del d.l. n. 98 del 2011 conv. dalla l. n. 111 del 2011. (allo stato non presenti);
- dal personale amministrativo e delle aliquote di polizia giudiziaria già assegnato alla Segreteria del Procuratore della Repubblica.

Le dimensioni dell'Ufficio suggeriscono la nomina di un magistrato coordinatore.

Il magistrato coordinatore:

- a) vigilerà sull'attività dei vice procuratori onorari nelle materie loro delegate;
- b) d'intesa con il Procuratore della Repubblica, fisserà le direttive di carattere generale, i criteri e le prassi applicative emerse anche a seguito delle riunioni di coordinamento;
- c) curerà tutta l'attività relativa alle deleghe per le udienze.

Le direttive concernenti il singolo procedimento verranno invece impartite ai VPO dal magistrato professionale assegnatario del fascicolo, essendo demandati al coordinatore dei VPO unicamente compiti di indirizzo e di organizzazione involgenti tematiche generali dell'Ufficio.

Nel caso di violazione delle direttive innanzi indicate o di giustificati motivi violazioni di legge, il Procuratore della Repubblica, anche su proposta del coordinatore, si riserva la facoltà di revocare la delega al VPO, con provvedimento motivato e secondo quanto previsto dall'art. 17 c. 7 del d.lgs. n. 116 del 2017.

7.2 Nomina del magistrato coordinatore e disposizioni di dettaglio

L'Ufficio è coordinato dal dott. Luigi Pacifici, che ha acquisito specifica esperienza nell'ambito delle attività di coordinatore dei VPO (svolta da oltre due anni) e di coordinatore dell'Ufficio Giudice di Pace di questa Procura della Repubblica (svolta da alcuni mesi). Il magistrato, su richiesta del Procuratore della Repubblica, ha espresso la propria disponibilità al conferimento dell'incarico. Nessun altro magistrato dell'Ufficio, nel corso della riunione da ultimo tenuta anche su tale argomento, ha espresso la disponibilità.

Restano ferme le precedenti funzioni già demandate al personale addetto alla segreteria del Procuratore che coadiuverà il magistrato coordinatore dei VPO nell'esercizio dei suoi compiti.

Restano ferme le disposizioni relative ai tirocinanti ex art. 73 (ivi comprese le modalità di dettaglio dello svolgimento dei tirocini previsti da questa Procura²) e l'assegnazione ai magistrati professionali già individuata con precedenti provvedimenti. Il Procuratore della Repubblica continuerà a svolgere il ruolo di magistrato coordinatore dei tirocinanti.

8. Criteri generali per la collaborazione dei VPO (priorità)

Il numero limitato di VPO in servizio e il loro concomitante impegno professionale comporta che debbano essere individuati dei criteri di utilizzo dell'attività degli stessi funzionali all'attività della Procura.

In primo luogo la collaborazione dei VPO dovrà essere richiesta in modo tale da consentire il loro massimo impegno, pur nel rispetto del principio dell'attività autonoma di cui all'art. 3 d.lgs. n. 116/2017.

La necessità di consentire ai PM togati lo svolgimento dei gravosi compiti in materia di attività d'indagine e delle udienze dibattimentali collegiali e Gup impone il massimo utilizzo dei VPO adottando criteri di flessibilità che consenta loro di conciliare il concomitante impegno professionale così consentendo una maggiore disponibilità.

Ciò premesso i VPO dovranno assicurare le seguenti attività, in ordine di priorità:

- a) le udienze innanzi al Giudice di Pace e al Tribunale monocratico;
- b) successivamente l'attività dell'Ufficio del Giudice di Pace;
- c) solo in via residuale la collaborazione per le ulteriori attività consentite.

² Pubblicato sul sito della Procura nella Sezione DOCUMENTI, TIROCINI FORMATIVI: http://www.procura.tivoli.giustizia.it/documenti.aspx?id_gruppo=413.

9. Ufficio Giudice di Pace della Procura della Repubblica di Tivoli

9.1. La scelta adottata: delega dei procedimenti

Come si è visto nella parte prima, la riforma non ha inciso sulle funzioni delegabili ai Vice Procuratori Onorari in materia di procedimenti di competenza del giudice di pace. Restano ferme, pertanto, le direttive precedentemente impartite con riguardo alle deleghe per l'attività di udienza.

Quanto allo svolgimento delle funzioni indicate dagli artt. 15, 17 e 25 del d.lgs. n. 274 del 2000, questa Procura, con provvedimento del 12 luglio 2016³, ha proceduto ad ampliare le funzioni attribuite ai VPO, prevedendo le deleghe agli stessi anche con riguardo alle attività indicate dagli artt. 15, 17 e 25 del d.lgs. n. 274 del 2000. Nella fase di prima sperimentazione dell'Ufficio la direttiva citata prevedeva, in ogni caso, l'assegnazione del fascicolo al magistrato professionale di turno e la necessità del visto di quest'ultimo sugli atti definitivi ivi dettagliatamente indicati.

L'esame dell'andamento dell'Ufficio, nei primi mesi di operatività dei nuovi criteri organizzativi, ha consentito di riscontrare un progressivo affinamento del lavoro svolto dai VPO rivelatrice della piena autonomia nella trattazione dei procedimenti. Si ritiene, quindi, opportuno modificare le precedenti disposizioni, stabilendo che i fascicoli vengano delegati direttamente ai VPO, il quali potranno compiere tutti gli atti tipici previsti, senza necessità del visto del magistrato professionale. Questa scelta, peraltro, appare perfettamente in linea con quanto previsto dall'art. 1 c. 4 del d.lgs. n. 116 del 2017, secondo il quale: *“il magistrato onorario esercita le funzioni giudiziarie secondo principi di autorganizzazione dell'attività, nel rispetto dei termini e delle modalità imposte dalla legge e dalle esigenze di efficienza e funzionalità dell'ufficio”*.

Dunque questo Procuratore ritiene di delegare ai VPO tutti gli atti dei singoli procedimenti.

Pertanto, al momento della ricezione delle notizie di reato, il P.M. di turno esterno, ove ravvisi la competenza del giudice di pace, disporrà l'iscrizione con delega del fascicolo ai VPO in servizio (che hanno dato la disponibilità per questi compiti), secondo criteri automatici consentiti dal SICP.

Ove il fascicolo rivesta eccezionale delicatezza (per i soggetti coinvolti o per la particolare risonanza mediatica del procedimento o per la gravità della lesione ai beni giuridici), il P.M. di turno esterno inserirà, nel provvedimento di iscrizione, **l'obbligo per il VPO di riferire** al magistrato coordinatore dell'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica. Il magistrato coordinatore, ove necessario, si relazionerà direttamente con il Procuratore della Repubblica circa le direttive da impartire al VPO, informando il Procuratore in merito a quanto possa essere utile per la gestione dei rapporti con la stampa (competenza esclusiva del magistrato che svolge funzioni requirenti direttive).

³ Pubblicato nel sito della Procura nella Sezione DOCUMENTI, VICE PROCURATORI ONORARI.

Anche in assenza di indicazioni nel provvedimento di iscrizione, è fatto comunque obbligo al VPO di riferire al coordinatore in merito ad ogni procedimento che rivesta, *ab origine* o per fatti sopravvenuti, le caratteristiche di eccezionale delicatezza innanzi indicate.

Per la gestione dei procedimenti ordinari, privi dell'obbligo di riferire, i VPO si atterranno alle direttive stabilite dal coordinatore (anche d'intesa con il Procuratore della Repubblica), sia per quanto riguarda le tematiche di carattere generale, sia con riferimento a quelle involgenti il singolo fascicolo, non essendovi, nella materia assegnata al giudice di pace, un magistrato professionale assegnatario del procedimento.

E' opportuno, inoltre, il **visto** del magistrato coordinatore sui decreti di perquisizione e sui decreti di nomina dei CT.

E' opportuno prevedere, comunque, che il PM di Turno Esterno possa, in casi particolarmente rilevanti, trasmettere la notizia di reato al Procuratore della Repubblica per la valutazione sull'assegnazione a un PM togato secondo gli ordinari criteri previsti dal progetto organizzativo.

Per ragioni di uniformità la nuova disciplina si applicherà anche ai procedimenti pendenti, fissando il termine per l'efficacia al 1° di ottobre per consentire i necessari adempimenti di carattere amministrativo.

9.2. La regolamentazione adottata

Si adotta la seguente regolamentazione, integralmente sostitutiva del provvedimento adottato il 12 luglio 2016, che sarà trasfusa anche nei prossimi criteri organizzativi.

9.2.1 Assegnazione dei procedimenti

Disposizioni generali e procedimento di assegnazione

Nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace, ai Vice Procuratori Onorari sono conferite deleghe, oltre che in relazione alle singole udienze (su cui nulla è innovato), anche con riferimento ai procedimenti penali, al fine di consentire di svolgere i compiti indicati dagli artt. 15 e 25 del d.lgs. n. 274 del 2000, così come previsto dall'art. 17, co. 1 lett. b), d.lgs. n. 116/2017:

- a) il personale addetto all'ufficio Primi Atti procederà agli adempimenti previsti dal provvedimento del 27 settembre 2016 *Riorganizzazione dell'ufficio Primi Atti* (che non richiede modifiche nel testo vigente⁴, a eccezione della scheda d'iscrizione) utilizzando la scheda di iscrizione allegata al presente provvedimento che sostituisce la precedente allegata al citato provvedimento⁵. La nuova scheda prevede, rispetto alla precedente, la delega del procedimento ex art. 17, co. 1 lett. b), d.lgs. n. 116/2016 al Vice Procuratore Ordinario individuato secondo i criteri automatici prefissati” (cfr. sub). In sostanza è stato modificato solo il riferimento normativo.

⁴ ⁴ Pubblicato sul sito della Procura nella Sezione DOCUMENTI, CRITERI ORGANIZZATIVI: http://www.procura.tivoli.giustizia.it/documenti.aspx?id_gruppo=408

⁵ La nuova scheda (versione xx) viene inserita, in sostituzione della precedente (versione 27 settembre 2017) nel sito della Procura nella Sezione DOCUMENTI, CRITERI ORGANIZZATIVI: http://www.procura.tivoli.giustizia.it/documenti.aspx?id_gruppo=408.

Le deleghe saranno conferite in misura automatica e predeterminata, oltre che trasparente e paritaria, sulla base di criteri automatici attraverso il SICP.

9.2.2. Trattazione dei procedimenti

Disposizioni di carattere generale

Il VPO delegato adotterà tutti gli atti propedeutici e necessari per l'adempimento di quanto previsto dagli artt. 15 e 25 del d.lgs. n. 274/2000. A titolo esemplificativo:

- a) delega per l'esatta identificazione dell'indagato/i e/o della persona/e offesa/e;
- b) delega per elezione domicilio dell'indagato/i;
- c) deleghe alla polizia giudiziaria, se assolutamente indispensabili, per le determinazioni da assumere;
- d) modifiche o integrazioni delle iscrizioni (modifica del titolo del reato, iscrizione di nuovi reati e/o indagati o parti offese);
- e) provvedimenti di riunioni o separazioni, che seguiranno le prescrizioni dei vigenti criteri organizzativi. In particolare, nel caso di riunione, il VPO delegato per il procedimento più recente lo invierà al VPO delegato per il procedimento iscritto precedentemente; quest'ultimo, se condividerà la proposta, adotterà il provvedimento di riunione (in caso contrario lo restituirà). Per ogni eventuale contrasto competente a decidere è il magistrato coordinatore;
- f) iscrizione al mod. 21 bis del procedimento iscritto al mod. 44;
- g) iscrizione di reati di competenza del giudice monocratico, con conseguente "passaggio" nel registro mod. 21 (e assegnazione al PM sulla base dei criteri automatici previsti). Naturalmente il PM togato che riceve il fascicolo potrà restituirlo con reiscrizione al mod. 21-bis che vincola il VPO;
- h) redazione e sottoscrizione dei provvedimenti conclusivi: richiesta di archiviazione; predisposizione del decreto che dispone il giudizio, compilato in ogni parte secondo le ordinarie modalità e adempimenti esecutivi (richiesta data, lista testi, sottoscrizioni, ecc.); successiva firma del decreto una volta ottenuta la data di udienza.

Riferire imposto dal PM Turno Esterno

Il VPO ha l'obbligo di riferire nei casi in cui il PM TE lo abbia indicato nella scheda di iscrizione. Pertanto, il VPO avrà cura di verificare la scheda all'atto del primo esame del fascicolo.

L'obbligo consiste nel di riferire al magistrato coordinatore dell'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica. Il magistrato coordinatore, ove necessario, si relazionerà direttamente con il Procuratore della Repubblica circa le direttive da impartire al VPO, informando il Procuratore in merito a quanto possa essere utile per la gestione dei rapporti con la stampa (competenza esclusiva del magistrato che svolge funzioni requirenti direttive).

Riferire cui è comunque tenuto il VPO

Anche in assenza di indicazioni nel provvedimento di iscrizione, è fatto comunque obbligo al VPO di riferire al coordinatore in merito ad ogni procedimento che rivesta, *ab origine* o per fatti sopravvenuti, le caratteristiche di eccezionale delicatezza innanzi indicate.

Direttive stabilite dal magistrato coordinatore

Per la gestione dei procedimenti ordinari, privi dell'obbligo di riferire, i VPO si atterranno alle direttive stabilite dal coordinatore (anche d'intesa con il Procuratore della Repubblica), sia per quanto riguarda le tematiche di carattere generale, sia con riferimento a quelle involgenti il singolo fascicolo, non essendovi, nella materia assegnata al giudice di pace, un magistrato professionale assegnatario del procedimento.

Per ragioni di uniformità la nuova disciplina si applicherà anche ai procedimenti pendenti, fissando il termine per l'efficacia al 1° di ottobre per consentire i necessari adempimenti di carattere amministrativo.

Revoca della delega

Nel caso di giustificati motivi, ivi comprese la violazione delle direttive innanzi indicate o di violazioni di legge, il Procuratore della Repubblica, anche su proposta del coordinatore, si riserva la facoltà di revocare la delega al VPO, con provvedimento motivato, secondo quanto previsto dall'art. 17 c. 7 del d.lgs. n. 116 del 2017.

Visto

Sono soggetti a Visto del magistrato coordinatore:

- i decreti di perquisizione;
- il decreto di nomina del consulente tecnico.

Il Magistrato coordinatore potrà esercitare il potere di vigilanza e informare il Procuratore per le opportune valutazioni.

9.2.3. Disposizioni organizzative

Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni in esame i VPO, coordinandosi tra loro e d'intesa con la Segreteria del Procuratore, predisporranno appositi turni mensili al fine di consentire la presenza, presso l'Ufficio Giudice di Pace, di almeno un VPO nei giorni dal lunedì al venerdì, salve maggiori disponibilità, compatibili con le esigenze dell'Ufficio.

Lo svolgimento di tale attività fuori udienza dovrà potrà essere superiore a 5 ore giornaliere se indispensabile per lo svolgimento del servizio. E', pertanto dovuta la doppia indennità pur se il VPO avrà cura di organizzare in tale ipotesi il lavoro "avvicinandosi" al relativo numero di ore anche per la seconda indennità.

Il VPO "di turno" svolgerà anche attività per sostituzioni urgenti di VPO impediti o per altre esigenze sopravvenute dell'Ufficio che consentano deleghe ai VPO.

Per la giornata del sabato restano ferme le vigenti disposizioni (autonomo turno), con la precisazione che il VPO, di volta in volta disponibile per le eventuali udienze del sabato, si potrà presentare comunque in Ufficio al fine di svolgere le funzioni in esame (qualora ne abbia dato la disponibilità) e, ove necessario, verrà delegato dal P.M. di turno esterno per la partecipazione alle udienze ex art. 558 c.p.p..

Rinviando anche al par. 12, si precisa che l'indennità per il servizio in esame può cumularsi con quella svolta in udienza, superando, in tal caso, le 5 ore giornaliere complessive.

9.2.4. Efficacia

Le disposizioni previste divengono efficaci dal 1° ottobre 2017 e sostituiscono quelle del provvedimento del 12 luglio 2017 (abrogato).

9.2.5. Disposizioni transitorie

Per i fascicoli pendenti alla data del 1° ottobre 2017 le deleghe conferite sulla base di quanto previsto dal provvedimento del 12 luglio 2017 devono ritenersi conferite ai sensi del presente provvedimento.

Pertanto vengono meno tutti gli obblighi previsti rispetto al PM assegnatario.

Si valuterà col responsabile del settore informatico se procedere alle modifiche al SICP in considerazione del carattere generale del presente provvedimento.

10. Procedimenti di competenza del Tribunale in composizione monocratica: attività d'udienza, giudizio direttissimo e applicazione della pena su richiesta delle parti, giudizio di esecuzione

10.1. La regolamentazione adottata

Attività d'udienza

Le linee guida di interpretazione della riforma, tracciate nella parte prima, impongono una modifica dei criteri di organizzazione in merito all'attività d'udienza dei VPO.

In particolare, alla luce delle soluzioni interpretative prescelte, questi ultimi, nei procedimenti di competenza del tribunale in composizione monocratica, potranno ricevere deleghe (sottoscritte dal coordinatore dei VPO) nei seguenti casi:

- a) per tutte le udienze dibattimentali, per i procedimenti in camera di consiglio e per gli incidenti di esecuzione, fatta eccezione i delitti di cui agli artt. 589 e 590 c.p. commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché di cui all'art. 590 sexies del c.p., iscritti dopo il 15.08.2017, per i quali, invece, anche la fase dibattimentale dovrà essere seguita dai magistrati assegnatari dei procedimenti;
- b) nelle udienze di convalida dell'arresto di cui all'art. 558 c.p.p.;
- c) nel giudizio direttissimo conseguente alla convalida dell'arresto e nell'eventuale giudizio abbreviato conseguente alla trasformazione del giudizio direttissimo ai sensi dell'art. 558 c. 8 c.p.p.;
- d) nell'udienza conseguente alla richiesta delle parti di applicazione della pena, anche nelle ipotesi di trasformazione del giudizio direttissimo ai sensi dell'art. 558 c. 8 c.p.p.;

Anche nell'attività d'udienza, i VPO si atterranno alle direttive generali, fissate dal coordinatore (d'intesa con il Procuratore della Repubblica), ed quelle riguardanti il singolo fascicolo, individuate dal magistrato professionale assegnatario del procedimento.

Consenso alla definizione del procedimento ex art. 444 c.p.p.

Per quanto riguarda la possibilità per il VPO di esprimere il consenso alla definizione del procedimento ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ciò è possibile:

- a) di regola, solo per i procedimenti relativi ai reati per i quali l'azione penale è esercitata con decreto di citazione diretta a giudizio (ossia quelli indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 550 c.p.p.);

- b) in caso di giudizio immediato conseguente ad opposizione a decreto penale, per i procedimenti relativi ai reati per i quali l'azione penale è esercitata con decreto di citazione diretta a giudizio (ossia quelli indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 550 c.p.p.);
- c) in caso di giudizio direttissimo, per ogni ipotesi di reato di competenza del tribunale in composizione monocratica, sia nei casi di reati per i quali è prevista l'udienza preliminare, sia nei casi di reati ordinariamente azionabili con decreto di citazione diretta a giudizio (ossia quelli indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 550 c.p.p.);
- d) nell'udienza conseguente alla richiesta di applicazione della pena, il VPO potrà presenziare, riportandosi, però, al consenso già manifestato dal magistrato professionale assegnatario del procedimento.
- e) in ogni altra ipotesi (es. reato per il quale è prevista l'udienza preliminare e che non abbia dato luogo a giudizio direttissimo), il VPO d'udienza disporrà la trasmissione della richiesta di applicazione della pena al magistrato professionale assegnatario del fascicolo, eventualmente con proprie considerazioni in fatto ed in diritto, rimettendo al titolare del procedimento la manifestazione del consenso al patteggiamento. Nell'udienza conseguente alla richiesta di applicazione della pena, il VPO potrà presenziare, riportandosi, però, al consenso già manifestato dal magistrato professionale assegnatario del procedimento.

In caso di procedimento di esecuzione pendente davanti al giudice dell'udienza preliminare (es. procedimento definito con giudizio abbreviato o con applicazione della pena su richiesta delle parti), le funzioni di P.M. verranno svolte dal magistrato professionale, individuato in quello di turno udienza o, nel caso di udienza non calendarizzata, nel P.M. supplente.

Le deleghe per il giudizio di esecuzione innanzi al Tribunale monocratico saranno conferite unitamente a quelle dell'udienza dibattimentale in quanto di norma il Giudice provvede all'esito di queste.

10.2. Le direttive a regolamentazione adottata

Anche nell'attività d'udienza, i VPO si atterranno alle direttive generali, fissate dal coordinatore (d'intesa con il Procuratore della Repubblica), ed quelle riguardanti il singolo fascicolo, individuate dal magistrato professionale assegnatario del procedimento.

Si riportano le ultime direttive generali fissate dal Procuratore della Repubblica (anche d'intesa col magistrato coordinatore), confermate in questa sede.

A) Direttiva sulle misure cautelari personali in atto⁸;

⁸ “...D'altra parte, in osservanza dei doveri imposti al pubblico ministero è necessario rappresentare nel corso dell'udienza dibattimentale l'esigenza della Procura della Repubblica alla definizione del processo prima del decorso del termine massimo di durata della misura cautelare personale.

Tale esigenza appare particolarmente stringente nel caso di misure adottate per la possibile reiterazione di reati che pongono in pericolo l'incolumità della persona offesa, specificamente dei delitti di cui agli artt. 572 e 612-bis c.p.

B) Direttiva sugli omicidi stradali (termini di prescrizione)⁹;

A tali fini, qualora sia in atto una misura cautelare personale (custodiale o meno) vorrete verificare la scadenza della misura, rappresentando al Tribunale monocratico, se necessario, la necessità di programmare le udienze in modo tale da giungere a sentenza prima del decorso del termine di efficacia, richiamando anche la previsione della “trattazione prioritaria assoluta” ai sensi dell’art. 132-bis c.p.p. ex comma 1, lett. b), per i reati di cui agli artt. 572 e 612-bis c.p. e, comunque, ex comma 1, lett. c) e d).

Vorrete, inoltre, chiedere espressamente al Tribunale monocratico l’adozione dell’ordinanza di sospensione dei termini massimi di custodia cautelare ai sensi dell’art. 304, comma 1,

- lett. a), “durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell’imputato o del suo difensore ovvero su richiesta dell’imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze di acquisizione della prova o a seguito di concessione di termini per la difesa”;
 - lett. b) “nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, dell’allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati”. In questo caso rientra l’astensione dei difensori dalle udienze (S.C. sent. n. 45525/15);
 - lett. c) “nella fase del giudizio, durante la pendenza dei termini previsti dall’articolo 544 commi 2 e 3”;
- Pur se l’ordinanza si ritiene possa essere emessa d’ufficio dal Giudice, è opportuno avanzare apposita richiesta.

Prego, infine, segnalare alla Segreteria del Procuratore i casi in cui appare prevedibile la decorrenza del termine massimo di durata della misura o, addirittura, certa (fissazione dell’udienza di rinvio successivamente alla scadenza della misura).

⁹ Al fine di consentire ai P.M. d’udienza di interloquire e opporsi ad eventuali possibili non fondate declaratorie di estinzione del reato, si richiama l’attenzione dei V.P.O. sulla peculiare disciplina della prescrizione in materia di omicidio colposo derivante dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale (e da violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro): art. 589 comma 2, c.p., con riguardo ai fatti⁹ commessi anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 41 del 2016 (25 marzo 2016) che, oggi, prevede un’autonoma e articolata disciplina.

Per semplicità si evita di ripercorrere le modifiche relative all’ipotesi di morte di più persone di cui all’ultimo comma dell’art. 589 c.p.

La precisazione appare necessaria in virtù delle plurime modifiche normative intervenute che incidono significativamente sul decorso del termine prescrizionale di un reato ricompreso tra quelli a trattazione prioritaria di cui all’art. 132 bis disp. att. c.p.p.

A) I termini di prescrizione per fatti commessi prima dell’entrata in vigore della l. n. 251/2005 (intervenuta l’8 dicembre 2015) andavano determinati (originariamente) sulla base:

.....
In definitiva, salvo il caso di bilanciamento delle circostanze, per i fatti commessi prima dell’8 dicembre 2005 il termine prescrizionale è pari ad anni dieci elevabile per sospensione o interruzione fino a quindici anni.

B) La l. n. 251/2005, per i fatti commessi a partire dall’8 dicembre 2005, rimodulava la modalità di calcolo dei termini di prescrizione:

.....
In definitiva, per i fatti commessi dall’8 dicembre 2005 il termine prescrizionale è di anni dodici, elevabile per sospensione o interruzione fino a quindici anni.

Sul regime intertemporale (fatti commessi prima dell’entrata in vigore della l. n. 251/2005 con termini prescrizionali previgenti più favorevoli) si può rinviare all’allegata sentenza della S.C. n. 33819/15.

C) La l. n. 102/2006 (entrata in vigore l’1.4.2006) innalzava la sola pena minima del delitto in esame da 1 a 2 anni, per cui non influiva sul calcolo dei termini prescrizionali.

D) Il decreto legge n. 92 del 2008 (entrato in vigore il 27 maggio 2008):

.....
In definitiva, per i fatti commessi dal 27 maggio 2008 il termine prescrizionale per il delitto in esame (art. 589, comma 2, c.p.) risulta invariato.

E) La legge n. 125/2008 di conversione del decreto legge da ultimo citato (n. 92/2008), entrata in vigore il 25 luglio 2008:

.....
In definitiva, per i fatti commessi dal 25 luglio 2008 il termine prescrizionale per il delitto in esame (art. 589, comma 2, c.p.) è di anni quattordici, elevabile per sospensione o interruzione fino ad anni diciassette e mesi sei.

CONCLUSIONI

Per il delitto di omicidio colposo derivante da violazione delle norme sulla circolazione stradale (e da violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) – art. 589, comma 2, c.p. previgente la l. n. 41/2006) – si applicano i seguenti termini prescrizionali:

- per i fatti commessi fino al 7 dicembre 2015, la disciplina suindicata alla lettera A), salva la più favorevole disciplina di cui supra B);

C) Direttiva sulla l. n. 103/12017, estinzione del reato per condotte riparatorie: art. 162-bis c.p. (commi da 1 a 5) con riferimento al delitto ex art. 612-bis c.p.¹⁰

- per i fatti commessi dall'8 dicembre 2005 al 24 luglio 2018 il termine è di anni dodici, elevabile per sospensione o interruzione fino a quindici anni;
- per i fatti commessi dal 25 luglio 2008 al 24 marzo 2016 il termine è di anni quattordici, elevabile per sospensione o interruzione fino ad anni diciassette e mesi sei;
- per i fatti commessi dal 25 marzo 2016 si applica la disciplina di cui alla l. n. 41/2006.

Per il delitto di omicidio colposo derivante da violazione delle norme sulla circolazione stradale commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ex art. 186 c. 2 lett. c) del C.D.S. o da soggetto sotto l'effetto di sostanza stupefacenti (art. 589, comma 3, c.p.), **dal 27 maggio 2008 al 24 marzo 2016**, il termine di prescrizione ordinaria è di venti anni, elevabile per sospensione o interruzione fino a anni 25.

Si auspica che i VPO, tenendo conto del quadro normativo indicato, formalizzino in udienza i propri rilievi, segnalando tempestivamente al Magistrato togato, titolare del procedimento, gli eventuali casi di impugnazione per illegittima declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, secondo le modalità già fissate con nota del 14.04.2016.

¹⁰ “....

3.2. Entrata in vigore e applicabilità ai procedimenti pendenti (commi da 2 a 4)

La nuova disposizione prevista dall'art. 162-ter c.p. entra in vigore il 3 agosto 2017 (comma 95).

Si prevede espressamente l'**applicabilità ai processi in corso alla data del 3 agosto 2017**. Questo il procedimento delineato:

- l'imputato, a partire dal 3 agosto 2017, nella prima udienza di primo grado (in cui sia stato già aperto il dibattimento) o d'appello può chiedere la fissazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per provvedere a quanto previsto dall'art. 162-ter c.p. Nella stessa udienza, qualora dimostri di non poter adempiere, per fatto a lui non addebitabile, nel termine di sessanta giorni, può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento;
- il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso;
- per il resto si applica la disciplina descritta.

3.3. Le linee guida

Il nuovo istituto va guardato con favore per le finalità per cui è stato introdotto, pur se gli effetti deflattivi non sembra che potranno essere particolarmente rilevanti.

Il rappresentante del pubblico ministero, che sarà sempre sentito, esprimerà la propria valutazione (ovviamente non vincolante per il giudice) tenendo conto che l'istituto è introdotto come *condotta riparatoria*. Saranno valutati con particolare attenzione i presupposti dell'integrale risarcimento del danno, della restituzione e, soprattutto – per il ruolo assegnato dalla Costituzione e dalle leggi al pubblico ministero –, dell'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose per la parte offesa.

Pertanto si verificherà:

- l'esistenza o meno delle conseguenze dannose o pericolose (ivi compresa la permanenza del reato);
- in caso positivo, se siano state eliminate ovvero se non sono concretamente eliminabili dette conseguenze dall'imputato.

Particolare attenzione è dovuta in presenza di reati che destano maggiore allarme sociale, circostanza desunta in primo luogo dalla pena edittale prevista che, in alcuni casi, consente l'arresto e/o l'adozione di misure cautelari personali.

A titolo esemplificativo è opportuno citare il delitto di atti persecutori (art. 612-bis c.p.) nei casi in cui la querela non sia irrevocabile.

Si è sostenuto che permarrrebbe una difficile compatibilità sistematica tra la nuova causa estintiva del reato e lo stalking. Il legislatore, però, non ha previsto alcuna deroga. E', dunque, compito del pubblico ministero all'atto dell'emissione del parere da rendere al giudice valutare i presupposti della causa estintiva, in particolare dell'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, proprio per gli effetti sulla persona offesa che costituiscono parte integrante della fattispecie penale.

E' appena il caso di osservare che in presenza di misure cautelari personali, di qualunque natura, è arduo ipotizzare il presupposto ora indicato, così come nei casi in cui emerga la reiterazione delle condotte per lungo tempo o, addirittura, all'attualità.

Sotto il profilo della corretta applicazione del nuovo istituto è opportuno richiamare **la direttiva 2012/29/ue, del Parlamento europeo e del consiglio del 25 ottobre 2012 su norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato** in cui si **sottolinea l'importanza della Giustizia riparativa collocandola nell'ambito di un'adeguata tutela della persona offesa.**

La direttiva ricorda più volte che occorre evitare la vittimizzazione secondaria (considerando 9, 21, 46 e 62) e precisa: “i servizi di giustizia riparativa, fra cui ad esempio la mediazione vittima-autore del reato, il dialogo esteso ai gruppi parentali e i consigli

11. Attività dei VPO di ausilio alle funzioni svolte dai magistrati professionali

Alla luce di quanto esposto nella parte prima, i VPO in servizio, già in questa fase di prima applicazione del d.lgs. n. 116/2017, potranno svolgere **funzioni anche per la trattazione dei procedimenti assegnati all'ufficio Definizioni Affari Semplici** (che cura anche la maggior parte dei decreti penali richiesti dall'Ufficio), secondo le modalità concrete fissate dal coordinatore d'intesa con il Procuratore della Repubblica.

In tale ambito, i VPO, conformemente alle direttive generali (fissate dal coordinatore) e di quelle relative al singolo procedimento (tracciate dal titolare dello stesso), esamineranno e studieranno i fascicoli e predisporranno le minute dei provvedimenti che verranno in ogni caso sottoscritti dal magistrato assegnatario.

Potranno compiere anche attività di all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale con le modalità su indicate.

All'esito di un primo periodo di applicazione del presente provvedimento si valuterà la delega alla redazione e firma dei decreti penali.

commisurativi, possono essere di grande beneficio per le vittime, ma richiedono garanzie volte ad evitare la vittimizzazione secondaria e ripetuta, l'intimidazione e le ritorsioni. È opportuno quindi che questi servizi pongano al centro gli interessi e le esigenze della vittima, la riparazione del danno da essa subito e l'evitare ulteriori danni. Nell'affidare un caso ai servizi di giustizia riparativa e nello svolgere un processo di questo genere, è opportuno tenere conto di fattori come la natura e la gravità del reato, il livello del trauma causato, la violazione ripetuta dell'integrità fisica, sessuale o psicologica della vittima, gli squilibri di potere, l'età, la maturità o la capacità intellettuale della vittima, che potrebbero limitarne o ridurne la facoltà di prendere decisioni consapevoli o che potrebbero pregiudicare l'esito positivo del procedimento seguito. In linea di principio i processi di giustizia riparativa dovrebbero svolgersi in modo riservato, salvo che non sia concordato diversamente dalle parti o richiesto dal diritto nazionale per preminenti motivi di interesse pubblico..." (considerando 46).

Univoco il testo dell'articolo 12 della direttiva:

"Diritto a garanzie nel contesto dei servizi di giustizia riparativa

1. Gli Stati membri adottano misure che garantiscono la protezione delle vittime dalla vittimizzazione secondaria e ripetuta, dall'intimidazione e dalle ritorsioni, applicabili in caso di ricorso a eventuali servizi di giustizia riparativa. Siffatte misure assicurano che una vittima che sceglie di partecipare a procedimenti di giustizia riparativa abbia accesso a servizi di giustizia riparativa sicuri e competenti, e almeno alle seguenti condizioni:

a) si ricorre ai servizi di giustizia riparativa soltanto se sono nell'interesse della vittima, in base ad eventuali considerazioni di sicurezza, e se sono basati sul suo consenso libero e informato, che può essere revocato in qualsiasi momento;

b) prima di acconsentire a partecipare al procedimento di giustizia riparativa, la vittima riceve informazioni complete e obiettive in merito al procedimento stesso e al suo potenziale esito, così come informazioni sulle modalità di controllo dell'esecuzione di un eventuale accordo;

c) l'autore del reato ha riconosciuto i fatti essenziali del caso..."

Orbene, alla luce dei dati stringenti della direttiva, che costituisce fonte del diritto, e dell'assenza di specifiche disposizioni non contenute nell'art. 162-ter, la Procura della Repubblica dovrà porre particolare cautela e attenzione nell'applicazione della disposizione in esame, soprattutto nelle prime fasi in cui si matureranno le interpretazioni dei Giudici.

Potendo prevedersi plurime richieste nella fase transitoria per i processi in corso, i Vice Procuratori Onorari di udienza avranno cura di valutare con particolare attenzione le richieste avanzate ex art. 162 ter c.p.:

- interpellaranno immediatamente, in ogni caso dubbio, il PM assegnatario del fascicolo o, in sua assenza, quello di turno al fine di esprimere un parere meditato;

- richiederanno, se necessario, un breve rinvio, per le opportune valutazioni, informando in ogni caso il PM assegnatario.

Si prevede, inoltre, la possibilità dei VPO di prestare le attività consentite *anche con riferimento agli affari che saranno trattati dall'istituenda Sezione Affari Risalenti* (prevista anche in attuazione dei criteri di trattazione delineati dalla Conferenza Distrettuale e dall'intesa col Sig. Presidente del Tribunale), anche relativamente all'attività di collaborazione dei magistrati assegnatari.

Oltre a quanto sopra specificato, allo stato non si ritiene che sia possibile demandare ai VPO anche la possibilità, pur offerta dalla riforma (art. 17 c. 5 del d.lgs. n. 116 del 2017), di sottoscrivere direttamente le richieste di archiviazione e di decreto penale, nonché di svolgere atti di indagine e interrogatori (nei soli casi dei reati elencati nell'art. 550 c. 1 c.p.p.), in particolare per il limitato numero dei magistrati onorari in organico e presenti.

In ogni caso non sono e non saranno delegabili l'adozione dei seguenti provvedimenti:

- decreti di perquisizioni;
- richiesta di sequestro preventivo (e relativo decreto urgente) con un limite di valore pari alla metà del valore per il quale è imposto l'assenso del Procuratore al PM togato;
- richieste di misure cautelari personali;
- richiesta di intercettazione e decreto urgente.

Il Procuratore della Repubblica, d'intesa con il coordinatore e con il magistrato assegnatario, si riserva di delegare ai VPO anche lo svolgimento delle attività di cui all'art. 16 c. 1 lett. a) in relazione a qualsiasi procedimento pendente presso le Segreterie dei Sostituti Procuratori o dello stesso Procuratore della Repubblica.

12. L'indennità spettante ai VPO in servizio

Per quanto riguarda la liquidazione delle indennità ai VPO in servizio, si è già visto nella parte prima che l'applicabilità del regime transitorio, descritta nel precedente paragrafo 3, fa sì che, sino al 15.08.2021, saranno vigenti i criteri di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 273 del 1989, ossia l'indennità giornaliera pari a 98 euro lordi, eventualmente raddoppiabile (cfr. art. 31 c. 1 del d.lgs. n. 116 del 2017).

Si precisa che il raddoppio dell'indennità è previsto nel caso in cui l'impegno lavorativo del VPO superi le cinque ore giornaliere, a prescindere dal tipo di attività svolta (partecipazione alle udienze e/o attività presso l'ufficio GDP o attività di supporto presso l'ufficio DAS o D.Ar o presso le Segreterie di questa Procura della Repubblica (cfr. art. 4 c. 2 bis del d.lgs. n. 273 del 1989).

Con riferimento all'impegno orario e alla liquidazione dell'indennità giornaliera, va sottolineato (cfr. supra) che la natura autonoma del rapporto (e con essa la possibilità di prestare un impegno variabile -da 0 a 6 giorni per settimana-), corrispondendo la relativa indennità commisurata al tempo dell'impegno, comporta che la seconda indennità giornaliera (al pari dell'unica indennità che non supera le cinque) è legata al solo superamento delle cinque ore, senza richiedere che si raggiunga obbligatoriamente la decima ora. In ogni caso ragioni di coerenza e di rispetto sostanziale delle disposizioni impongono che l'unica indennità relativa al lavoro svolto fuori udienza e la seconda della medesima attività fuori udienza (ovvero che segue l'udienza) si avvicini al limite orario indicato (cinque ore per la prima, un ulteriore periodo non lontano da cinque ore per la seconda).

Ai fini della determinazione dei compensi spettanti ai VPO per le *attività fuori udienza* l'impegno orario sarà calcolato in base alle ore di effettiva presenza in ufficio degli stessi, funzionali allo svolgimento degli incombeni di cui all'art. 17 d.lgs. cit. Tale presenza verrà riscontrata attraverso la sottoscrizione, da parte del VPO, in entrata e in uscita, all'interno dell'apposito registro giornaliero delle presenze, custodito presso la Segreteria del Procuratore della Repubblica in cui il VPO specificherà l'attività svolta (Ufficio Giudice di Pace, Attività di collaborazione presso l'Ufficio DAS, etc.).

Rimane ferma l'ordinaria vigilanza del Procuratore della Repubblica.

Trovano applicazione le precedenti disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai *VPO per le attività d'udienza*, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 273 del 1989, modificato dal d.l. n. 151 del 02.10.2008, convertito in legge n. 186 del 28.11.2008, così come interpretato dalla circolare n. 16 del 2009 della Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma.

13. Udienze civili

Si sono espone le ragioni per cui i VPO non possono essere delegati per le udienze civili e quelle per cui non è necessaria la presenza del PM togato.

Si è convenuto col Sig. Presidente del Tribunale, fin dalla cessazione del periodo feriale con la ripresa delle udienze civili, sulla scelta adottata dalla Procura e sui seguenti criteri:

- a) il Giudice e le parti potranno sempre segnalare l'opportunità della presenza del PM togato;
- b) il Procuratore della Repubblica valuterà di volta in volta l'opportunità della presenza del PM togato. In tale case parteciperà personalmente ovvero presenzierà il PM Turno Supplente.
- c) nella prima fase di applicazione la Procura assicurerà la presenza del PM togato, con le modalità supra b), nei giudizi promossi da questo Ufficio, particolarmente nella prima udienza al fine di operare le opportune valutazioni.

Rimane ferma la necessità o opportunità del PM togato (del Gruppo 2°, criminalità economica) di partecipare alle udienze dei procedimenti concorsuali da lui promossi.

14. Efficacia

La regolamentazione contenuta nel presente documento (PARTE SECONDA, paragrafi da 7 a 13) diviene efficace immediatamente, a eccezione di quanto previsto ai paragrafi 9.2.4 e 9.2.5 relativi all'assegnazione ("diretta") a VPO dei procedimenti di competenza del Giudice di Pace (operativa dalle iscrizioni eseguite dal 1° ottobre 2017, con analogo automatica assegnazione in pari data dei procedimenti iscritti precedentemente al VPO già delegato).

15. Comunicazioni

Le presenti linee guida e regolamentazione saranno trasmesse ai Magistrati (togati e onorari) dell'Ufficio, ai Direttori Amministrativi, ai Responsabili delle Segreterie dei Magistrati e della Sezione DAS, al Cancelliere dell'Ufficio Primi Atti e al Cancelliere addetto all'Ufficio Liquidazioni.

Saranno comunicate:

- a) **per dovere d'Ufficio e per opportuna conoscenza, al Sig. Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma, anche per l'inoltro al Ministro della Giustizia al fine di valutare le determinazioni da assumere o esprimere un parere sulle concrete modalità applicative dell'art. 25, comma 5, d.lgs. n. 116/2017 relativo all'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali dei magistrati onorari in servizio attualmente (cfr. paragrafo 5.7);**
- b) **per dovere d'Ufficio e per gli ulteriori adempimenti, al Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Roma e alla Sezione Autonoma per i Magistrati Onorari del Consiglio Giudiziario di Roma (ai sensi del d.gs. n. 116/2017);**
- c) **per dovere d'Ufficio e per gli ulteriori adempimenti al Consiglio Superiore della Magistratura, anche per valutare se richiedere modifiche legislative (cfr. paragrafi. 6.3.3 e 6.4);**
- d) **per opportuna conoscenza, al Sig. Presidente del Tribunale di Tivoli e al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli.**

Saranno inserite nel sito della Procura della Repubblica di Tivoli.

Il presente documento è stato predisposto col contributo del dott. Luigi Pacifici, coordinatore dei VPO e dell'Ufficio Giudice di Pace di questa Procura.

Allegati: all 1 alla Circolare del 27 settembre 2017 sulla Riorganizzazione dell'Ufficio Primi Atti: Scheda iscrizione Versione 21 settembre 2017;

Allegato 2: all. 3 alla direttiva alla Polizia Giudiziaria n. 1/2016: Modulo standard trasmissione C.N.R. Anonimi FNCR versione 21 settembre 2017.

Il Procuratore della Repubblica
dott. Francesco Menditto
F.to